

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

447° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 18 MAGGIO 2004

—————

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	Pag. 10
2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	» 11
3 <sup>a</sup> - Affari esteri . . . . .	» 27
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	» 30
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . .	» 32
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	» 35
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	» 37
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . .	» 43
10 <sup>a</sup> - Industria . . . . .	» 45
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	» 51
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità . . . . .	» 58
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . .	» 72

### Commissioni congiunte

4 <sup>a</sup> (Difesa - Senato) e IV (Difesa - Camera) . . . . .	Pag. 8
---	--------

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari . . . . .	Pag. 3
--	--------

### Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . .	Pag. 79
Inchiesta sulla criminalità organizzata mafiosa o simile	» 88
Inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti . . . . .	» 89

### Sottocommissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri . . . . .	Pag. 90
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri . . . . .	» 94

---

CONVOCAZIONI . . . . .	Pag. 104
------------------------	----------

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.*

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 18 MAGGIO 2004

61ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
CREMA

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

#### **Esame del seguente documento:**

***(Doc. IV-ter, n. 5) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Emiddio Novi, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma***

Il PRESIDENTE comunica che in data 4 maggio 2004 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il Doc. IV-ter, n. 5, concernente la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, relativa al senatore Emiddio Novi con riferimento al procedimento civile n. 27528/02 pendente nei suoi confronti presso il Tribunale ordinario di Roma.

La richiesta del giudice istruttore Massimo Corrias è che il Senato si pronunci in ordine all'insindacabilità di opinioni espresse sulla stampa dal senatore Emiddio Novi. Tali opinioni sono oggetto della citazione promossa da 41 magistrati del foro di Napoli (primo firmatario Marco Del Gaudio), che il 21 marzo 2002 hanno lamentato la natura diffamatoria di vari articoli pubblicati dal quotidiano «Roma» tra il 9 gennaio ed il 13 marzo 2002.

In particolare, gli attori hanno convenuto in giudizio, per il risarcimento dei danni e per la sanzione civile prevista dall'art. 12 della legge sulla stampa, oltre al senatore Emiddio Novi il giornalista Roberto Paolo (quale autore di quasi tutti gli articoli in questione), Gigi Casciello (quale direttore responsabile del quotidiano «Roma») e la Società Edizioni del

Roma coop. a r.l. (quale editore del predetto quotidiano). Per quanto di interesse della Giunta, il senatore Novi è citato in giudizio per le interviste trascritte negli articoli «Ce l'hanno con Cordova perchè ha messo ordine» pubblicato il 26 gennaio 2002, «Caso Cordova, il bluff dei PM ribelli», pubblicato il 7 febbraio 2002 e per l'articolo a sua firma, pubblicato lo stesso 7 febbraio 2002, intitolato «Il Palazzo brucia e c'è chi pensa a spargere veleni».

Nel primo articolo (pubblicato il 26 gennaio 2002 a pagina 7 con un annuncio in prima) sono riportati ampi stralci dell'interpellanza 2-00123 del senatore Novi, secondo cui «nella procura circondariale furono trovati due milioni di seguiti di informative giacenti sui pavimenti e non esaminati da alcuno»; inoltre vi si legge che «giacevano negli armadi 9.500 fascicoli di esecuzione inevasi, anche con pene ormai prescritte»; vi sarebbe stato, in quell'ufficio, un «numero di impugnazioni contro sentenze di assoluzione» non considerevole ed una scarsa presenza nelle udienze: tutti i fatti la cui responsabilità sarebbe finita per «pesare sul capo di Cordova», mentre dall'articolo si arguisce che ad altri essa andrebbe ascritta.

Il secondo articolo, pubblicato a firma Roberto Paolo il 7 febbraio 2002 descrive un ennesimo episodio della controversia apertasi all'interno della procura di Napoli: il documento inviato da oltre 60 magistrati al Consiglio superiore della magistratura in ordine all'incompatibilità del procuratore Cordova. Non soltanto il giornalista ne denuncia il tentativo di condizionamento del CSM; egli ne enuncia un possibile movente (quello di arginare l'attività disciplinare «esagerata» del Cordova), per poi ricollegarlo all'opinione del senatore Novi, secondo cui vi sarebbero «segmenti deviati della magistratura napoletana che da anni puntano ad inquinare, deviare e depotenziare le inchieste di un magistrato indipendente come Agostino Cordova». Successivamente, l'articolista conclude evocando un'altra interpellanza del senatore Novi, quella in cui si segnala la «divisione in sezioni semispecializzate» del tribunale di Napoli che, a suo dire, sarebbe motivata dalla «volontà di affidare solo ad alcuni colleghi i processi per reati contro la pubblica amministrazione» (2-00122, anch'essa presentata in Senato il 25 gennaio 2002).

Il testo del terzo articolo è a firma dello stesso senatore Novi: vi si argomenta diffusamente ed icasticamente la tesi secondo cui il procuratore Cordova sarebbe vittima di una consapevole strategia di isolamento, volta a tutelare la connivenza politico-affaristica che rappresenterebbe il serbatoio di consensi dei partiti della sinistra a Napoli. Tale strategia troverebbe in molti magistrati della procura – compiacenti per collateralismo politico, o per volontà di tutelare sacche di inefficienza o parassitismo professionale – un'arma di pressione contro Cordova, con cui pervenire alla sua «cacciata» dalla massima responsabilità della magistratura requirente nella provincia di Napoli.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore NOVI.

Gli pongono domande i senatori MARITATI e CASTAGNETTI.

Congedato il senatore Novi il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

### **Esame della questione deferita dalla Presidenza del Senato in ordine al sequestro preventivo di conti correnti di parlamentare**

Il PRESIDENTE informa che il 6 aprile 2004 nei confronti del senatore Nocco è divenuto operativo un decreto di sequestro di tutti i conti correnti bancari e postali e dei titoli nella sua disponibilità. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Taranto Ciro Fiore su richiesta del pubblico ministero Maurizio Carbone.

Il senatore Nocco, nella lettera inviata il 20 aprile 2004 al Presidente del Senato (che l'ha deferita alla Giunta), ha lamentato che l'immediata esecuzione «alla cieca» della misura del sequestro preventivo (riferita a tutti i conti correnti bancari e/o postali, conti deposito titoli e libretti di deposito a lui intestati) paralizzava di fatto la sua funzione di parlamentare, giungendo addirittura a vincolare le indennità parlamentari. Egli pertanto chiedeva al Presidente di chiarire se l'istituto costituzionale dell'immunità di cui all'articolo 68 della Costituzione non si estendesse anche a tale tipo di misura, imponendo, prima della sua esecuzione, l'autorizzazione del Senato.

Successivamente a questo deferimento, su istanza del Nocco il 22 aprile 2004 il Tribunale del riesame ha esaminato l'ordinanza che imponeva la misura cautelare reale del sequestro preventivo. L'ordinanza del Tribunale del riesame di Taranto 22-27 aprile 2004 (38/04 N.C.R.; 6719/02 N.R.) ha accolto il quarto motivo di doglianza addotto dal Nocco avverso il sequestro preventivo: tale provvedimento è stato giudicato come assunto in violazione dell'obbligo di indicazione del nesso pertinenziale delle somme eventualmente rinvenute sui conti con i reati contestati al Nocco.

Il merito della questione sollevata con il Presidente del Senato potrebbe, dunque, ritenersi superato dal successivo provvedimento giudiziario del Tribunale del riesame; poiché però – nelle more del ricorso per cassazione interposto dal pubblico ministero – permane il carattere della pendenza di causa, la Presidenza della Giunta ha scelto comunque di sviluppare gli argomenti di merito che il deferimento della Presidenza del Senato sollecita.

Nella giurisprudenza delle Giunte parlamentari, il sequestro è venuto in rilievo soprattutto come mezzo di ricerca della prova. In proposito, giova ricordare che il rapporto tra tale istituto e l'articolo 68 della Costituzione fu per la prima volta delineato dalla terza sezione penale della Corte di cassazione nell'ordinanza 13 gennaio 1984 n. 40, che confermò la legittimità del sequestro di una cassetta di sicurezza intestata alla moglie di un parlamentare inquisito. Stante il sistema allora vigente dell'au-

torizzazione a procedere, la Corte di cassazione si limitò a ricordare che, in difetto di autorizzazione, gli atti istruttori e le acquisizioni effettuate non avrebbero potuto assumere valore probatorio, che sarebbe stato attribuito soltanto dopo la concessione dell'autorizzazione a procedere. Su questa connessione tra i due istituti si soffermò la Giunta della Camera (Doc. IV, n. 85-A della X legislatura), che affrontò anche la doppia richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica di Padova con i Doc. IV, nn. 96 e 96-*bis* della XI legislatura.

Con l'abolizione dell'autorizzazione a procedere del 1993, fu introdotta un'eccezione – esplicitamente contenuta nel terzo comma della disposizione costituzionale – per il sequestro della corrispondenza; ma deve ritenersi che essa non possa diventare oggetto di interpretazione analogica e che, pertanto, rappresenti l'unico caso di sequestro di cose del parlamentare (al di fuori delle ipotesi di perquisizione personale o domiciliare) non liberamente attuabile dall'ufficio giudiziario. Venuta meno l'autorizzazione a procedere nel 1993, non si frappone più alcun ostacolo all'assoggettabilità a sequestro di cose o valori non ubicati sulla persona o nel domicilio del parlamentare. Nella formula «altrimenti privato della libertà personale» di cui all'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, deve ritenersi pertanto escluso il sequestro: è doveroso concludere che nessun impedimento si oppone ad un eventuale atto di sequestro, trattandosi di provvedimento non propriamente coercitivo della libertà personale e restando indifferente che per la sua esecuzione si richieda una intromissione nella sfera domiciliare del parlamentare.

L'articolo 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione) elenca gli atti per cui occorre richiedere l'autorizzazione della Camera di appartenenza: tra di essi l'unico sequestro considerato dalla legge è quello di corrispondenza; tra le misure cautelari, poi, non si menzionano quelle reali, tra cui sono catalogabili i sequestri conservativo o preventivo. La norma, sul punto, appare di stretta e fedele interpretazione del disposto costituzionale, come applicato dalle Giunte parlamentari che, come s'è visto, non hanno mai ritenuto che i beni del parlamentare in sé considerati rientrassero nella copertura costituzionale dell'articolo 68.

Nel caso di specie, gli atti di sequestro preventivo disposti per «tutti i conti correnti bancari e/o postali, conti deposito titoli e libretti di deposito» del Nocco espressamente si riferiscono non ad un luogo geografico, ma ad un flusso monetario, né risulta che in concreto siano state esperite modalità tali da determinare l'apprensione materiale di corrispondenza bancaria. La conclusione secondo cui l'articolo 68 della Costituzione non copre le misure cautelari reali, peraltro, non può essere ribaltata adducendo l'inedita estensione del sequestro preventivo disposto a carico del Nocco.

Nella sentenza n. 48 del 1994 la Corte costituzionale spiegò chiaramente che i valori che l'ordinamento prende in considerazione nelle misure cautelari di tipo personale e di tipo reale sono diversi e le forme di tutela sono graduate fra loro: «da un lato, l'inviolabilità della libertà

personale, e, dall'altro, la libera disponibilità dei beni, che la legge ben può contemperare in funzione degli interessi collettivi che vengono ad essere coinvolti. (...) D'altra parte, la misura cautelare reale attiene, per sua stessa natura, a »cose« che, nell'ipotesi del sequestro preventivo, presentano un tasso di »pericolosità« che giustifica l'imposizione della cautela: (...) la funzione preventiva non si proietta necessariamente sull'autore del fatto criminoso ma su cose che, postulando un vincolo di pertinenza col reato, vengono riguardate dall'ordinamento come strumenti la cui libera disponibilità può costituire situazione di pericolo». I beni giuridici su cui gravano le misure cautelari sono quindi perfettamente distinguibili e non è dato postularne una trasformazione dalla quantità in qualità: sotto questo profilo, non vi è luogo ad alcuna deliberazione della Giunta.

Così delineati i limiti alla tutela della disponibilità di mezzi economici sufficienti alla libera esplicazione della personalità del cittadino indagato, non va però sottaciuto che la Costituzione (articolo 69) appresta una tutela «rafforzata» in ordine alla disponibilità di mezzi economici sufficienti alla libera esplicazione dell'attività del parlamentare. Lo stesso Nocco ne ha fatto oggetto di doglianza in sede di riesame, con l'allegazione di violazione di legge: l'articolo 5 ultimo comma della legge 31 ottobre 1965 n. 1261 (Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento) prevede che «L'indennità mensile e la diaria non possono essere sequestrate o pignorate», e nella misura in cui uno dei conti sequestrati al senatore Nocco contenesse le indennità già percepite, la misura cautelare reale ledeva questa previsione di legge.

Si tratta, però, di legge che adempie all'articolo 69 della Costituzione (cfr. art. 1) e, almeno sotto questo profilo, non può ritenersi oggetto della tutela di cui all'articolo 68 della Costituzione: in altri termini, non sarebbe disponibile neppure se fosse richiesta l'autorizzazione parlamentare e questa fosse accordata. L'unico ambito in cui far valere la violazione di legge, quindi, resta quello della giurisdizione ordinaria in fase cautelare e, giova ricordarlo, sul punto è già pervenuta in sede di riesame una decisione satisfattiva con l'annullamento del sequestro (di tutti i conti, e non solo di quello del Senato), sia pur con la formula motiva dell'assorbimento di questa doglianza.

Ovviamente, laddove l'esecuzione di una misura cautelare reale dovesse richiedere l'accesso della forza pubblica in edifici del Senato (nei quali è ubicata la filiale della Banca nazionale del lavoro presso cui è acceso uno dei conti correnti del senatore Nocco), in carenza di apposito ordine del Presidente del Senato si frapporrebbe l'ulteriore ostacolo rappresentato dall'articolo 69 comma 3 del Regolamento del Senato. Ma anche in tal caso si verserebbe sempre al di fuori dell'ambito di cui all'articolo 68 Cost., trattandosi di funzioni di stretta competenza della Presidenza del Senato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## COMMISSIONI CONGIUNTE

### 4<sup>a</sup> (Difesa)

del Senato della Repubblica

con la

### IV (Difesa)

della Camera dei deputati

MARTEDÌ 18 MAGGIO 2004

### 6<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 4<sup>a</sup> Commissione del Senato*  
CONTESTABILE

*Interviene il ministro della difesa Martino.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

#### SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CONTESTABILE propone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista, nonché l'attivazione della trasmissione televisiva tramite il canale satellitare del Senato. Avverte inoltre che la Presidenza del Senato, in previsione di tali richieste, aveva preventivamente espresso il suo assenso, subordinatamente alla volontà delle Commissioni.

Le Commissioni congiunte convengono e le forme di pubblicità illustrate dal Presidente sono pertanto adottate per il proseguo della procedura informativa.

*SULLA RESOCONTAZIONE STENOGRAFICA DELLA SEDUTA*

Il presidente CONTESTABILE avverte che per l'odierna seduta è stata disposta una resocontazione stenografica. Specifica comunque che tale forma di pubblicità viene adottata in via del tutto eccezionale e per esigenze di carattere sperimentale.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del Governo sui più recenti eventi militari a Nassyria**

Sull'ordine dei lavori intervengono i senatori MALABARBA (*Misto-RC*) e COLOMBO (*Misto*) ai quali replica il presidente CONTESTABILE.

Dopo una richiesta di chiarimenti del senatore ANGIUS (*DS-U*), in relazione alla possibilità di un dibattito sulle comunicazioni del Ministro alla quale risponde negativamente il presidente CONTESTABILE, si alzano numerosi parlamentari seduti nei settori di sinistra e di centro-sinistra dell'emiciclo e abbandonano per protesta l'Aula, mentre il senatore BORDON (*Mar-DL-U*) preannuncia richieste di chiarimenti in Aula sull'organizzazione dei lavori.

Prende quindi la parola il ministro MARTINO, che svolge il suo intervento.

Al termine, sull'ordine dei lavori intervengono il senatore BOCO (*Verdi-U*) – cui rispondono il presidente CONTESTABILE ed il ministro MARTINO –, nonché i senatori PASCARELLA (*DS-U*), BEDIN (*Mar-DL-U*), COLOMBO (*Misto*) e ANDREOTTI (*Aut*), il presidente della Commissione difesa della Camera dei deputati RAMPONI ed i senatori FABRIS (*Misto-AP-Udeur*) e PASSIGLI (*DS-U*), ai quali parimenti replica il ministro MARTINO.

Il presidente CONTESTABILE, dopo aver ringraziato il Ministro per la disponibilità mostrata, dichiara quindi conclusa l'odierna procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 18 MAGGIO 2004

**404<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Martinat.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2956) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2004, n. 107, recante proroga del termine di validità delle certificazioni rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore FALCIER (*FI*) dà conto dei motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 107. Ricorda che dopo la proroga al 30 aprile 2004 della validità delle attestazioni rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) per gli esecutori di lavori pubblici di importi superiori a 150 mila euro, disposta con il decreto-legge n. 355 del 24 dicembre 2003, si rende necessaria un'ulteriore proroga, perché il regolamento con i criteri per la verifica dei requisiti di ordine generale e della capacità strutturale delle suddette Società, è entrato in vigore solo il 28 aprile scorso.

Conclude, proponendo un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il vice ministro MARTINAT segnala che il provvedimento è stato approvato all'unanimità presso l'altro ramo del Parlamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 18 MAGGIO 2004

**345<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*indi del Vice Presidente*

ZANCAN

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il presidente Antonino CARUSO avverte che l'ordine del giorno della settimana in corso sarà integrato, a partire dalla seduta notturna di oggi, con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2951, recante modifica dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dell'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, in materia di permanenza nell'ufficio dei giudici per le indagini preliminari e dei giudici per l'udienza preliminare.

### *IN SEDE REFERENTE*

**(1639) DE CORATO ed altri. – Modifica all'articolo 639 del codice penale in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui**

**(2851) VALDITARA. – Modifica del codice penale in materia di deturpamento di cose altrui**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta dell'11 maggio 2004.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si continuerà nell'esame degli emendamenti presentati, relativi al disegno di legge n. 1639 e già pubblicati in allegato al resoconto dell'ultima seduta.

Il relatore FEDERICI (*FI*), riferendosi a quanto emerso nel corso della discussione svolta nell'ultima seduta, manifesta la sua disponibilità a recepire alcune indicazioni che possono trarsi dall'emendamento 1.4 del senatore Zancan. In tal senso invita a considerare la proposta di introdurre come causa estintiva del reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e il risarcimento del danno prima del dibattimento.

Il presidente Antonino CARUSO propone al relatore di modificare l'emendamento 1.2 elevando, alla lettera a), da 1000 a 3000 euro la multa ivi prevista e aggiungendovi una previsione che riprenderebbe la sostanza dell'ultimo periodo dell'emendamento 1.4.

Sulla proposta del relatore, segue un breve dibattito nel corso del quale intervengono brevemente con richieste di chiarimento e suggerimenti i senatori CENTARO (*FI*), SEMERARO (*AN*) e GUBETTI (*FI*).

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) ricorda poi gli obiettivi della sua proposta emendativa che andrebbero comunque perseguiti, quali assicurare la deflazione dei procedimenti penali in materia e favorire il ripristino del bene deturpato a spese del danneggiante.

Il relatore FEDERICI (*FI*), riferendosi all'emendamento 1.4, ritiene che la parola «accertamento» ivi contenuta si presti a possibili incertezze interpretative.

Il senatore CENTARO (*FI*) osserva come in taluni casi, ad esempio per i beni di interesse storico-artistico, la previsione di un termine breve per il recupero così come l'eventuale introduzione di un obbligo personale di ripristino come ipotizzato potrebbero risultare irrealistici ed inadeguati avuto riguardo alla complessità e delicatezza dell'attività di recupero riguardante tali beni.

Il senatore Luigi BOBBIO (*AN*) dichiara di non condividere la proposta del relatore di configurare l'adempimento degli obblighi di recupero e risarcitori in termini di esimente del reato, in quanto si tratterebbe di una disposizione destinata in molti casi a rimanere inattuata. Ben difficilmente infatti l'imputato opererà per il ripristino-risarcimento in tutti i casi – ed in proposito ritiene trattarsi della maggioranza – in cui lo stesso risulti particolarmente oneroso, preferendo invece corrispondere la multa o comunque la sanzione pecuniaria prevista in quanto economicamente più convenienti. Manifesta inoltre perplessità per la proposta, espressa dall'emendamento 1.4, di affidare la determinazione del danno ad un soggetto terzo in quanto l'indicazione di un soggetto diverso dal giudice introduce elementi di possibile incertezza applicativa. Ritiene invece che l'obiettivo che il legislatore dovrebbe perseguire è quello di determinare una deterrenza effet-

tiva del fenomeno, ponendosi invece in secondo piano il profilo riparatorio-risarcitorio.

Il senatore CALVI (*DS-U*) dichiara di non condividere le perplessità espresse dal senatore Luigi Bobbio, in quanto esistono anche molti casi nei quali la previsione di un obbligo di ripristino e di risarcimento può trovare utilmente attuazione.

Ha quindi la parola il relatore FEDERICI (*FI*) per ribadire la sua proposta diretta ad introdurre come causa estintiva del reato l'adempimento dei predetti obblighi, ritenendo al riguardo opportuno che sia il giudice e non un terzo a valutare della congruità del risarcimento offerto nel corso del procedimento.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) manifesta perplessità su quest'ultimo aspetto della proposta del relatore in quanto introduce un elemento – la valutazione di congruità del giudice – che non dando certezza all'imputato di conseguire l'estinzione del reato per il caso in cui abbia risarcito il danno pregiudica l'efficacia pratica della disposizione.

Dopo un breve intervento del senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) che condivide quest'ultima considerazione del senatore Zancan, il presidente Antonino CARUSO prospetta un'ulteriore possibile riformulazione dell'emendamento 1.2, sempre finalizzata a recepire l'ultima parte di quanto previsto dall'emendamento 1.4.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(2007) SALERNO ed altri. – Reintroduzione del reato di oltraggio riferito ad alcune figure di pubblico ufficiale**

**(2826) DELOGU ed altri. – Modifica dell'articolo 597 del codice penale, in materia di aumento di pena e di perseguibilità d'ufficio del reato di ingiuria se commesso in danno di pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni**, fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 maggio scorso.

Ha la parola il senatore CALVI (*DS-U*) il quale, in sede di illustrazione dell'emendamento 1.3 osserva come l'obiettivo di reintrodurre sostanzialmente il reato di oltraggio si ponga in posizione di insanabile contrasto con la tendenza legislativa in atto da alcuni anni volta a deflazionare, nel maggior grado possibile, il processo penale. L'obbligatorietà che consegue alla perseguibilità d'ufficio del reato produrrebbe poi, inevitabilmente, l'automatismo nella denuncia da parte del pubblico ufficiale che avverrebbe nell'immediatezza dell'evento e potrebbe risultare condi-

zionata dalla reazione istintiva del medesimo, che invece, in un momento successivo, potrebbe essere indotto a valutare con maggiore freddezza e prudenza l'accaduto.

La sua proposta emendativa – che innanzitutto intende rappresentare uno spunto di riflessione – è diretta pertanto a conservare la perseguibilità a querela del reato e a prevedere però che lo stesso sia punibile anche a richiesta del superiore gerarchico del pubblico ufficiale ingiuriato, soluzione questa che consentirebbe di ovviare ad eventuali inconvenienti connessi alla esclusiva perseguibilità o querela senza ritornare alla procedibilità d'ufficio.

Il senatore GUBETTI (*FI*) considera la proposta del senatore Calvi non idonea a dirimere la questione relativa alla perseguibilità del reato che non può contemplare una terza via rispetto alla querela ovvero alla procedibilità d'ufficio.

Interviene poi il senatore MARITATI (*DS-U*) il quale osserva che, rispetto al processo di depenalizzazione attuato nella scorsa legislatura, occorre procedere ad una riflessione sulla protezione penale che spetta non a singoli soggetti, bensì alle funzioni e ai poteri affidati ai pubblici ufficiali, rappresentanti delle istituzioni, rivisitazione che deve comunque avvenire senza l'eccessiva enfasi esplicitata anche in sede di discussione generale. L'emendamento 1.2, che reca la sua firma, reintroduce in questa prospettiva la perseguibilità d'ufficio di un reato del quale non può non considerarsi l'aggravante di essere consumato ai danni di chi svolge pubbliche funzioni.

Dichiara in fine di non poter concordare con l'ipotesi avanzata dal senatore Calvi di assegnare al superiore gerarchico dell'offeso la facoltà di richiedere che sia promossa l'azione penale, configurando tale richiesta come una condizione di procedibilità, per la ragione che tale meccanismo genererebbe complicazioni procedurali oltreché caricare di responsabilità non dovute lo stesso superiore.

Il senatore CENTARO (*FI*) reputa la procedibilità d'ufficio del reato di oltraggio essere l'unica soluzione capace di tutelare il pubblico ufficiale offeso, in quanto elimina la discrezionalità della procedibilità a querela, nonché in considerazione del fatto che il bene primario oggetto di tutela nelle ipotesi in questione è l'istituzione e non la persona.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) illustra quindi l'emendamento 1.1 premettendo la sua netta contrarietà alla procedibilità d'ufficio del reato di ingiuria commesso nei confronti di un pubblico ufficiale, che avrebbe il chiaro significato di tornare indietro nel tempo, comprometterebbe un sano rapporto tra il cittadino e i rappresentanti di pubbliche funzioni e ridurrebbe notevolmente quel processo deflazionistico che l'abrogazione dell'articolo 341 del codice penale ha prodotto.

L'emendamento da lui proposto prevede quindi un aumento di pena se l'oltraggio è commesso nei confronti di pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni e l'attribuzione del diritto di querela anche al superiore gerarchico del pubblico ufficiale offeso.

Segue un breve intervento del sottosegretario il sottosegretario Jole SANTELLI la quale sotto il profilo sistematico manifesta alcune perplessità sulla scelta di intervenire nell'ambito del reato di ingiuria, ritenendo probabilmente più coerente la previsione di una fattispecie *ad hoc*.

Il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) non si nasconde che la scelta, da lui non condivisa, di procedere all'abrogazione dell'oltraggio durante la scorsa legislatura, sia risultata per alcuni aspetti criticabile. Non può però non rilevarsi come tale scelta fosse fondata su ragioni oggettive che vanno individuate, a suo avviso, in un rapporto fra cittadino e pubblico ufficiale che nel precedente assetto normativo risultava eccessivamente squilibrato a favore del pubblico ufficiale medesimo, un assetto quindi che proprio per questo enfatizzava in termini negativi tutte le situazioni in cui il pubblico ufficiale o per inesperienza o per altre circostanze contingenti finiva, magari anche al di là delle sue intenzioni, per assumere atteggiamenti arroganti o comunque inopportuni.

Le considerazioni che precedono rendono pertanto evidente che, se da un lato è opportuno affrontare la tematica oggi in discussione, dall'altro però è essenziale elaborare una soluzione che individui un nuovo punto di equilibrio e non rappresenti sostanzialmente la pura e semplice riproposizione della disposizione un tempo contenuta nell'articolo 341 del codice penale. In questo senso la previsione di una procedibilità o a querela della persona offesa ovvero a richiesta del superiore gerarchico del pubblico ufficiale ingiuriato potrebbe rappresentare una scelta coerente e funzionale sul piano pratico.

Il senatore BUCCIERO (*AN*) evidenzia come assai probabilmente la previsione del reato di oltraggio non era estranea a quella maggiore autorevolezza che contraddistingueva l'immagine della pubblica amministrazione in un passato non recente, mentre l'esperienza contemporanea dimostra come in determinati contesti i pubblici ufficiali si muovano in un clima di generale ostilità e disprezzo che inevitabilmente ne condiziona in modo negativo l'attività nell'espletamento delle loro funzioni.

Il senatore MARITATI (*DS-U*) evidenzia come l'elemento centrale nella valutazione del legislatore dovrà essere rappresentato dalla consapevolezza che la commissione del fatto descritto nell'articolo 594 del codice penale nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni implica inevitabilmente una maggiore offensività della quale non è possibile non tener conto.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) evidenzia ancora una volta la propria contrarietà alla previsione della procedibilità d'ufficio per il reato in questione rifacendosi alle argomentazioni da lui testé svolte e ribadisce che la soluzione prospettata nel suo emendamento 1.3 rappresenterebbe un ragionevole punto di equilibrio, prospettando altresì che tale soluzione potrebbe essere integrata con l'eventuale previsione della irrevocabilità della querela sul modello già previsto nell'articolo 609-*septies* del codice penale.

Il senatore CALVI (*DS-U*) sottolinea che, qualora la Commissione si orientasse nel senso dell'introduzione della procedibilità d'ufficio nell'ipotesi di ingiuria commessa nei confronti di un pubblico ufficiale, non solo sugli uffici giudiziari verrebbe a gravare un enorme flusso aggiuntivo di procedimenti, ma molti di questi finirebbero per presentare quel carattere di sostanziale ingiustizia che fu una delle ragioni che indussero il legislatore nella scorsa legislatura ad abrogare la fattispecie prevista dall'articolo 341 del codice penale. Né a conclusioni di segno diverso possono portare le considerazioni da ultimo addotte dal senatore Maritati in quanto le stesse potrebbero al più giustificare una maggiore severità del trattamento sanzionatorio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

### **346<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
Antonino CARUSO

*La seduta inizia alle ore 21.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1243) Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta del 13 maggio scorso.

La Commissione conviene di prorogare a martedì 25 maggio 2004, alle ore 21, il termine per la presentazione degli emendamenti al testo pre-

disposto dal Comitato ristretto per il disegno di legge n. 1243 e pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 13 maggio scorso.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame.

*SULLA MISSIONE IN RUSSIA DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA*

Su proposta del presidente Antonino CARUSO, la Commissione conviene – come già anticipato dal Presidente medesimo nella lettera inviata ai rappresentanti dei gruppi in Commissione in data 11 maggio 2004 – di fissare al 20 maggio 2004 il termine entro il quale gli stessi rappresentanti devono comunicare alla Presidenza i nominativi dei senatori che sono designati a far parte della delegazione della Commissione che si recherà in Russia dal 16 al 20 giugno prossimo.

La Commissione conviene altresì che, qualora entro il suddetto termine non pervenga dai Gruppi che ancora non vi hanno provveduto alcuna designazione, si intenderà che gli stessi Gruppi vi abbiano rinunciato e la composizione della delegazione sarà conseguentemente integrata con ulteriori designazioni da parte degli altri Gruppi rappresentati in Commissione.

**(344) BATTAFARANO ed altri.** – *Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano*

**(385) SEMERARO ed altri.** – *Istituzione della Corte d'Appello di Taranto*

**(456) GIULIANO.** – *Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni*

**(1051) FEDERICI ed altri.** – *Istituzione della corte d'appello di Sassari*

**(1765) CUTRUFO e TOFANI.** – *Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma*

**(2172) DETTORI.** – *Istituzione della corte d'appello di Sassari*

**(2806) TOFANI.** – *Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 maggio scorso.

Su proposta del presidente Antonino CARUSO, la Commissione dà mandato al relatore Luigi Bobbio di predisporre un testo unificato dei disegni di legge in titolo. Si conviene altresì che tale testo sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta della Commissione di giovedì pomeriggio, mentre il termine per la presentazione degli emendamenti allo stesso viene fissato fin da ora a martedì 25 maggio 2004, alle ore 21.

Il PRESIDENTE rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

*(2951) Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dell'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, in materia di permanenza nell'ufficio dei giudici per le indagini preliminari e dei giudici per l'udienza preliminare*

(Esame e rinvio)

Il senatore Luigi BOBBIO (AN) chiede di aggiungere la propria firma al disegno di legge in titolo.

Riferisce alla Commissione il senatore MARITATI (DS-U) il quale ricorda che l'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, ha apportato una serie di modifiche all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, imponendo, fra l'altro, che i giudici per le indagini preliminari (GIP) e i giudici per l'udienza preliminare (GUP) debbano lasciare i propri uffici dopo una permanenza massima di sei anni.

Il comma 3 del citato articolo 57, come modificato dalla novella introdotta con l'articolo 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2002, n. 31, prescrive, in via transitoria, che il detto termine di sei anni decorra, per i magistrati che già ricoprivano la relativa funzione, dalla data di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, e cioè dal 3 gennaio 2000. Ciò sta a significare che, dopo tale data, dovrà simultaneamente lasciare la funzione un numero considerevole di giudici, e comunque pari a quello di coloro che tale funzione ricoprivano al momento della data di entrata in vigore della predetta legge n. 479 del 1999, al netto della fisiologica quota di trasferimenti nel frattempo intercorsa per le più svariate ragioni. Malgrado la prudente attenzione che il Consiglio superiore della magistratura ha posto e pone nell'individuazione dei più corretti meccanismi di soluzione del problema, è intuibile ed evidente quale sia la portata dello stesso, anche alla luce della necessaria osservanza delle irrinunciabili disposizioni che regolano le ragioni delle incompatibilità. A tali aspetti, di non secondaria rilevanza organizzativa, stante la necessità e la convenienza di un corretto funzionamento di uffici, che – nel vigente sistema – hanno assunto rilevante importanza quantitativa (e non solo) ai fini del disbrigo del lavoro giudiziario nella sede penale, deve peraltro aggiungersi un'ulteriore e non secondaria considerazione. Della reale motivazione che fu a sostegno dell'introduzione della norma che ha modificato l'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario può essere presa consapevolezza attraverso la lettura dell'intervento del senatore Senese nel resoconto della 458<sup>a</sup> seduta della Commissione giustizia del Senato (20 luglio 1999). «I motivi che avevano portato l'altro ramo del Parlamento a prevedere una netta separazione fra l'ufficio del giudice per le indagini preliminari e i magistrati che avrebbero dovuto svolgere le funzioni di giudici per l'udienza preliminare vanno individuati nell'esigenza di ridurre i rischi derivanti dalla possibilità di un eccessivo appiattimento dei magistrati, incaricati dei provvedimenti

previsti per la fase delle indagini preliminari, sulle posizioni del pubblico ministero.» Ebbene, l'esperienza successivamente maturata, in un tempo peraltro assai congruo, ha consentito di constatare materialmente come il dubbio che influenzò all'epoca la disposizione in esame non aveva ragione di essere e non si è, comunque, materializzato in alcuna situazione patologica. Sembra anzi, di dover riflettere al contrario, su un'eventualità esattamente opposta, che è quella del fisiologico depotenziamento qualitativo dei detti uffici dei giudici per le indagini preliminari e per l'udienza preliminare, allorché gli stessi dovessero subire un rilevante avvicendamento di magistrati preparati ed esperti (e per questo autorevoli e ben in grado di regolare con fermo equilibrio la contrapposizione delle parti che è peculiarità del processo) con altri magistrati potenzialmente altrettanto preparati, ma inevitabilmente meno esperti, perché più giovani, e conseguentemente ed inevitabilmente meno efficaci. Ultima annotazione da svolgere è infine quella dell'attuale orientamento organizzativo del sistema magistratuale, ormai definitivamente consolidato nel senso di prevedere un avvicendamento, per così dire ordinario, di tutti i giudici in servizio, rispetto alle funzioni svolte, decorso il termine di dieci anni, sicché ne deriverebbe, al contrario, che solo i GIP e i GUP risulterebbero, in via eccezionale e asistemica chiamati a cessare dal proprio ufficio anticipatamente rispetto a tale termine.

Seguono brevi interventi del senatore ZANCAN (*Verdi-U*) – che, a nome del suo Gruppo, si dichiara assolutamente favorevole all'approvazione del disegno di legge in titolo – del senatore Luigi BOBBIO – che, a nome del suo Gruppo, sottolinea l'assoluta condivisibilità della *ratio* ispiratrice del disegno di legge – e del senatore FEDERICI (*FI*), che si esprime nello stesso senso, a nome del suo Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, né richieste per la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti, dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza del numero legale, sono separatamente posti ai voti ed approvati gli articoli 1 e 2 del disegno di legge.

Si passa al conferimento del mandato al relatore.

I senatori MARITATI (*DS-U*), Luigi BOBBIO (*AN*), ZANCAN (*Verdi-U*) e FEDERICI (*FI*) annunciano il voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia ad altra seduta la votazione sul conferimento del mandato, non essendo ancora pervenuto il parere della 1<sup>a</sup> Commissione permanente, né scaduti i relativi termini.

(622) *PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici*

(1659) *MANFREDI ed altri. – Modifiche del codice civile in materia di condominio*

(1708) *BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici*

(2587) *TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio*

– e **petizioni nn. 9, 356 e 407** ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 13 maggio scorso.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti al testo unificato predisposto dal Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge in titolo e pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 13 maggio scorso, a partire dagli emendamenti relativi all'articolo 2.

Il relatore MUGNAI (AN) illustra quindi l'emendamento 2.1 ed osserva che la sua proposta è diretta a precisare che, per poter assumere validamente le deliberazioni di cui al nuovo articolo 1117-*quater* – quelle cioè dirette alla sostituzione delle parti comuni ovvero alla modificazione della loro destinazione d'uso – deve constare l'approvazione anche della maggioranza dei partecipanti al condominio in aggiunta al voto favorevole di almeno i due terzi del valore, così come ora previsto dal testo in esame. Si tratta di un intervento che, rafforzando il quorum deliberativo, mira ad evitare che, ad esempio, un condomino che rappresenti da solo i due terzi del valore possa assumere con effetto per tutti gli altri determinazioni così rilevanti per la proprietà condominiale, quali sono quelle di cui al predetto articolo 1117-*quater*. Si tratta inoltre di una proposta che risponde ad una esigenza di carattere sistematico, riproponendo un criterio, quello dell'approvazione per capi e per valore, che è insito nella vigente disciplina del condominio, come si desume agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.

Il senatore BUCCIERO (AN) ritiene invece preferibile che permanga l'indicazione del solo criterio dell'approvazione dei due terzi del valore in quanto si tratta di una soluzione coerente con la natura dell'oggetto della delibera di cui all'articolo 1117-*quater* che, a differenza di altri casi, è destinata ad incidere sulla proprietà condominiale e non attiene invece alla gestione. Rappresenta altresì che l'introduzione del concorrente criterio della maggioranza per capi potrebbe di fatto limitare a pochi casi l'applicazione della norma pregiudicando di fatto l'efficacia della riforma.

Il senatore MARITATI (*DS-U*) manifesta il suo sostegno per l'idea sottostante all'emendamento 2.1 in quanto non ritiene condivisibile che un solo condomino possa da solo assumere determinazioni così importanti per tutti come, ad esempio, la modificazione della destinazione d'uso di un bene condominiale.

Il senatore Luigi BOBBIO (*AN*), in accordo con quanto dichiarato dal senatore BUCCIERO, ritiene che il criterio della maggioranza per capi sia estraneo alla natura ed all'oggetto della delibera di cui all'articolo 1117-*quater*, non ritenendo giusto che la maggioranza dei condomini che però rappresenti solo una quota non rilevante della proprietà condominiale possa, di fatto, paralizzare l'esplicazione degli interessi «proprietari» della maggioranza dei due terzi del valore.

Seguono brevi interventi del relatore MUGNAI (*AN*) – che, a sostegno dell'emendamento 2.1, richiama l'attenzione sulla portata in ogni caso innovativa dell'articolo 1117-*quater* che per la prima volta supera il criterio della necessaria unanimità dei consensi dei condomini per l'adozione di atti incidenti sulla proprietà condominiale – del senatore Luigi BOBBIO (*AN*) e del senatore BUCCIERO (*AN*) – che invece ribadiscono l'estraneità del criterio della maggioranza per capi all'oggetto della delibera in esame, sottolineando ancora una volta i rischi concreti di paralisi dell'attività decisionale in materia per effetto della sua introduzione.

Dopo brevi interventi del senatore ZANCAN (*Verdi-U*) e del senatore SEMERARO (*AN*) sulla sindacabilità delle delibere di cui al nuovo articolo 1117-*quater*, ha ancora una volta la parola il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) il quale osserva che, in considerazione dell'oggetto della delibera in esame, il solo criterio da adottare dovrebbe essere quello della maggioranza per capi.

Seguono interventi del relatore MUGNAI (*AN*) – che richiama ancora una volta l'attenzione sulla portata innovativa dell'articolo 1117-*quater* e sul carattere sistematico dell'intervento proposto dall'emendamento 2.1 – e del senatore BUCCIERO (*AN*), il quale, ribadendo la sua contrarietà alla proposta del relatore, ricorda che le preoccupazioni espresse dai sostenitori del criterio della maggioranza per capi possono ritenersi superate dalla previsione di una indennità che, in base a quanto già indicato nell'articolo 1117-*quater*, è attribuita ai condomini che sopportino una diminuzione del loro diritto in ragione di qualità specifiche dei beni di proprietà esclusiva.

Il presidente Antonino CARUSO invita a considerare la proposta di abbassare ad un terzo dei condomini il *quorum* richiesto.

Dopo che alla proposta ha aderito il senatore MARITATI (*DS-U*), il RELATORE (*AN*) modifica l'emendamento 2.1 riformulandolo nell'emendamento 2.1 (testo 2).

Il senatore Luigi BOBBIO (AN), pur preannunciando il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale sull'emendamento del relatore 2.1 (testo 2), sottolinea ancora una volta che la proposta non può ritenersi pienamente rispettosa della natura e dell'oggetto della delibera di cui all'articolo 1117-*quater*.

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) dichiara il voto contrario sull'emendamento 2.1 (testo 2).

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza del numero legale, posto a i voti, l'emendamento 2.1 (testo 2), è approvato.

Il RELATORE (AN), illustrando l'emendamento 2.2, osserva che la proposta in esso contenuta non è altro che un intervento di necessario coordinamento che consegue all'approvazione dell'emendamento 2.1 (testo 2). Con l'occasione modifica l'emendamento 2.2 riformulandolo nell'emendamento 2.2 (testo 2) coerentemente con la modifica introdotta all'emendamento 2.1.

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) manifesta forti perplessità per il meccanismo di formazione successiva della volontà condominiale introdotta dal terzo comma del nuovo 1117-*quater* ritenendo necessario che la stessa si formi all'interno dell'Assemblea per l'opportunità di un confronto trasparente ed il più ampio possibile sui temi all'ordine del giorno.

Il senatore MARITATI(DS-U), condivide le preoccupazioni espresse dal senatore Zancan, e auspica una nuova previsione che, escludendo la possibilità di raggiungere il *quorum* richiesto attraverso adesioni successive, assicuri in ogni caso la formazione della volontà condominiale all'interno dell'assemblea, ipotizzando al riguardo più assemblee, in successive convocazioni, per le quali varrebbero *quorum* di validità di volta in volta meno elevati. L'attuale previsione introduce invece un sistema di formazione della volontà condominiale che reputa non in linea con la disciplina vigente e che si presterebbe a favorire comportamenti non trasparenti.

Il senatore BUCCIERO (AN) ricorda come i temi in discussione siano stati già ampiamente esaminati in sede di Comitato ristretto, decidendo in quella sede di addivenire alla soluzione indicata per far sì che deliberazioni quali quelle in esame possano essere assunte in molte situazioni, quali quelle dei cosiddetti *super-condomini*, nelle quali invece l'elevato numero di condomini renderebbe di fatto impercorribile la via tradizionale della formazione della volontà condominiale esclusivamente in sede assembleare. Richiama poi l'attenzione sui costi rilevanti correlati alla necessità di effettuare convocazioni successive qualora si intendesse dar seguito alla proposta del senatore Maritati.

Il presidente Antonino CARUSO ricorda come il meccanismo dell'adesione successiva non sia estraneo all'ordinamento, citando al riguardo la disciplina dell'articolo 178 della legge fallimentare. Osserva peraltro come l'attuale formulazione del terzo comma dell'articolo 1117-*quater* potrebbe essere ulteriormente migliorata precisando che l'adesione successiva possa essere fatta solo dai non partecipanti all'assemblea occorrendo altresì chiarire la forma delle adesioni.

Accogliendo la proposta del Presidente, il RELATORE modifica l'emendamento 2.2 riformulandolo nell'emendamento 2.2 (testo 3).

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) preannuncia il voto contrario sull'emendamento 2.2 (testo 3) ribadendo la preferenza per una disposizione che assicuri il formarsi della volontà condominiale all'interno dell'assemblea.

Posto ai voti, con distinte votazioni, l'emendamento 2.2 (testo 3) e l'articolo 2, come modificato, sono approvati.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 22,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2826****Art. 1.****1.3**

CALVI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«All'articolo 597 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Se il fatto è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, il delitto è punibile altresì a richiesta del superiore gerarchico del pubblico ufficiale ingiurato"».

---

**1.1**

ZANCAN

*Al comma 1, sostituire le parole da: «è aggiunto» fino alla fine del comma con le seguenti: «sono aggiunti, infine, i seguenti commi»: «La pena è aumentata se il delitto di cui all'articolo 594 è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni.*

*Nell'ipotesi prevista dal precedente comma il diritto di querela spetta altresì al titolare dell'ufficio superiore gerarchicamente al pubblico ufficiale ingiurato».*

---

**1.2**

FASSONE, MARITATI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'articolo 597 del codice penale, al comma primo è aggiunto infine il seguente periodo: "Tuttavia se il delitto di cui all'articolo 594 è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni si procede d'ufficio".

---

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO  
DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI  
LEGGE N. 1708 E CONGIUNTI**

**Art. 2.**

**2.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, all'articolo 1117-quater ivi richiamato, al primo capoverso, dopo le parole: «che rappresenti almeno» aggiungere le seguenti: «la maggioranza dei partecipanti al condominio e».*

---

**2.1 (testo 2)**

IL RELATORE

*Al comma 1, all'articolo 1117-quater ivi richiamato, al primo capoverso, dopo le parole: «che rappresenti almeno» aggiungere le seguenti: «un terzo dei partecipanti al condominio e».*

---

**2.2**

IL RELATORE

*Al comma 1, all'articolo 1117-quater ivi richiamato, al terzo capoverso, dopo le parole: «che rappresenti almeno» aggiungere le seguenti: «l maggioranza dei partecipanti al condominio e».*

---

**2.2 (testo 2)**

IL RELATORE

*Al comma 1, all'articolo 1117-quater ivi richiamato, al terzo capoverso, dopo le parole: «che rappresenti almeno» aggiungere le seguenti: «un terzo dei partecipanti al condominio e».*

---

**2.2 (testo 3)**

IL RELATORE

*Al comma 1, all'articolo 1117-quater ivi richiamato, al terzo capoverso, sostituire le parole: «diretta all'amministratore» fino a: «a rappresentare il valore dei due terzi» con le seguenti: «da parte di partecipanti al condominio non presenti all'assemblea che deve essere espressa in forma scritta all'amministratore, a pena di decadenza, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione, tale da rappresentare il valore di almeno i due terzi del condominio e di almeno un terzo dei partecipanti allo stesso».*

---

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 18 MAGGIO 2004

**187<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

CASTAGNETTI

*La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE REFERENTE*

**(2915) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze in materia civile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait l'11 dicembre 2002**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore PELLICINI (AN) rilevando che l'Accordo, oggetto del disegno di legge di ratifica in esame è relativo alla cooperazione giudiziaria, al riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile tra l'Italia e il Kuwait, fatto a Kuwait l'11 dicembre 2002.

Tale Accordo risponde all'esigenza di promuovere la cooperazione giudiziaria in campo civile, garantendo la certezza del diritto, facilitando il riconoscimento reciproco delle decisioni e delle sentenze, favorendo l'avvicinamento delle disposizioni processuali e rimuovendo gli ostacoli creati dalle disparità legislative tra i due ordinamenti. Passando all'illustrazione del contenuto dell'Accordo, precisa che le disposizioni generali, contenute nel capitolo I, disciplinano innanzitutto l'ambito di applicazione dello stesso, quindi la materia civile comprendente anche il diritto commerciale, il diritto del lavoro e le questioni attinenti allo stato civile delle persone. Garantiscono altresì la parità di trattamento nei confronti dei cittadini di una Parte e dei loro beni sul territorio dall'altra Parte, l'esclusione dalla *cautio judicatum solvi* quando questi adiscano l'autorità giudiziaria dell'altra Parte, il godimento del gratuito patrocinio e la dispensa dal pagamento di tasse o spese procedurali alle stesse condizioni dei cittadini residenti sul territorio dell'altra Parte.

Nel capitolo II dell'Accordo si specificano gli istituti e gli strumenti dell'assistenza giudiziaria, prevedendo l'esecuzione di commissioni rogatorie e la notificazione di atti giudiziari, lo scambio di informazioni nor-

mative e la trasmissione di atti dello stato civile necessari durante un procedimento. Sono riconosciute le sentenze definitive relative a cause civili, commerciali, del lavoro e sullo stato civile, nonché le transazioni che pongano fine alle controversie e che siano state approvate dall'autorità giudiziaria, le sentenze definitive ed eseguibili emesse dai tribunali penali per la parte che si riferisca a risarcimenti del danno o restituzioni di beni, gli atti autenticati che possano essere eseguiti coattivamente. In particolare, spetta all'autorità giudiziaria dello Stato in cui la decisione deve essere eseguita la verifica della sussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento. Vengono inoltre indicate le modalità previste per la presentazione della domanda e i documenti che devono essere presentati per vedere riconosciuta una sentenza, nonché il procedimento che deve essere seguito. Nel capitolo IV, infine, è indicata la via diplomatica per la risoluzione di controversie generate dall'interpretazione e dall'applicazione dell'Accordo.

In base ai rilievi esposti, conclude auspicando la pronta ratifica dell'Accordo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(2916) Differimento dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413, di autorizzazione all'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 maggio 2004.

In attesa di riscontri della presidenza del Senato sulla richiesta di trasferimento del disegno di legge dalla sede referente a quella deliberante, il presidente CASTAGNETTI propone la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di giovedì 20 maggio 2004.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(2883) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba siriana in materia di collaborazione turistica, fatto a Roma il 20 febbraio 2002*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 maggio 2004.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

*(2913) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un' Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Valencia il 22 aprile 2002, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)*

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 maggio 2004.

Il relatore FORLANI (*UDC*) dichiara che, in relazione ai refusi rinvenuti nel testo dell'Accordo e posti all'attenzione dei commissari nel corso della relazione introduttiva, dai competenti uffici del Ministero degli affari esteri sono giunte rassicurazioni che, essendo stato avviato il procedimento per la correzione degli errori materiali, nulla osta alla conclusione dell'esame del disegno di legge in Commissione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

*La seduta termina alle ore 16.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 18 MAGGIO 2004

**507<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(2952) Conversione in legge del decreto legge 3 maggio 2004, n.119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CICCANTI (*UDC*) illustra il provvedimento in esame, rilevando, per quanto di competenza, che, posto che il disegno di legge in esame non è corredato di relazione tecnica, in relazione all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), occorre acquisire chiarimenti circa le modalità di copertura dei costi relativi alle ulteriori forme di pubblicità, rispetto alle legislazione vigente, disposte dal giudice delegato, della procedura per la relazione ed il programma di ristrutturazione delle imprese in stato di insolvenza (pubblicazione su quotidiani nazionali o esteri ed accesso mediante rete informatica). Analoghe osservazioni valgono rispetto alle ulteriori forme di pubblicità della sentenza relativa alla proposta di concordato introdotte dall'articolo 3, comma 1, lettera *o*) (pubblicazione su quotidiani nazionali o esteri).

In merito all'articolo 6, comma 1, fa presente che esso amplia la platea dei beneficiari delle agevolazioni creditizie previste dall'articolo 5 del decreto-legge n. 16 del 2004, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2004), che prevede la possibilità che alle imprese di autotrasporto ed alle piccole imprese che vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria vengano concessi finanziamenti per il reintegro del capitale circolante nei limiti

dei crediti suddetti, nonché una garanzia sussidiaria (nei limiti dell'85 per cento dell'importo dei crediti) attraverso i fondi di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettere *a*) e *b*), della legge n. 662 del 1996. La norma, infatti, estende i suddetti benefici alle imprese di autotrasporto e alle piccole imprese che vantino crediti anche nei confronti di imprese partecipate o controllate dalle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria, nonché alle imprese di autotrasporto che abbiano ceduto i crediti ad intermediari finanziari autorizzati, con garanzia di solvenza del debitore, ovvero che vantino crediti verso imprese fornitrici delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria. Al riguardo, rileva l'esigenza di acquisire chiarimenti sulla portata dell'estensione dell'agevolazione in esame, al fine di verificare che i fondi di garanzia richiamati dispongano di risorse sufficienti in rapporto all'ampliamento, rispetto alla legislazione vigente, delle garanzie poste a loro carico e che, pertanto, non sussista la necessità di ulteriori dotazioni finanziarie a favore dei fondi stessi.

Il sottosegretario VEGAS si riserva di fornire i chiarimenti richiesti nel corso della successiva seduta.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 18 MAGGIO 2004

**220<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***PEDRIZZI**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'amministratore delegato di UniCredito Italiano dottor Alessandro Profumo, accompagnato dal vice direttore generale e responsabile della Divisione New Europe, dottor Paolo Fiorentino, dal responsabile dell'Ufficio Stampa, dottor Marco Palocci, e dal responsabile delle Relazioni Istituzionali con l'Estero del medesimo Istituto, dottor Giuseppe Scognamiglio.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente PEDRIZZI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sugli aspetti finanziari, monetari e creditizi connessi all'allargamento dell'Unione Europea: audizione di UniCredito Italiano**

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 maggio scorso.

Il presidente PEDRIZZI riepiloga i temi dell'indagine e introduce l'audizione.

Interviene sui temi oggetto dell'audizione il dottor PROFUMO, che consegna alla Presidenza una documentazione, posta poi a disposizione dei senatori.

Intervengono quindi i senatori COSTA (FI), CANTONI (FI), TURCI (DS-U), EUFEMI (UDC), CASTELLANI (Mar-DL-U), BONAVITA (DS-U), CAMBURSANO (Mar-DL-U), PASQUINI (DS-U) e il presidente PEDRIZZI, formulando considerazioni e ponendo quesiti ai quali risponde il dottor PROFUMO.

Il presidente PEDRIZZI ringrazia il dottor Profumo e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

(193) *CHIUSOLI ed altri. – Norme in materia di cooperative, consorzi di garanzia mutualistica e società di mutua garanzia*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra – l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento. Rinvio in Commissione dall'Assemblea il 28 febbraio 2002

(1176) *PEDRIZZI ed altri. – Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi*

(1207) *EUFEMI ed altri. – Disciplina delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi*

(1267) *SAMBIN ed altri. – Riordino delle norme in materia di confidi e di strumenti finanziari innovativi*

(1992) *SCALERA. – Misure di sostegno per i consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi del Mezzogiorno*

(2135) *SCALERA. – Misure di sostegno ed incentivazione al rating per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 23 luglio 2003.

Il presidente-relatore PEDRIZZI (AN) fa presente che, dopo aver svolto l'audizione del sottosegretario per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino in materia di attuazione della disciplina dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi, sulla scorta di quanto deliberato dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi riunitosi il 4 maggio scorso, sono stati reinseriti all'ordine del giorno tutti i disegni di legge in materia di consorzi di garanzia collettiva dei fidi (A.S. 193 e connessi). Rimarca inoltre che il lavoro legislativo, già svolto dalla Commissione in sede di Comitato ristretto su tale materia, ha consentito di predisporre un testo organico di riforma, poi inserito dal Governo nel decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla legge n. 326 del 2003. L'articolo

13 del citato decreto, presenta aspetti sicuramente positivi e ampiamente condivisi sia dai Gruppi parlamentari che dal Governo, ma è stata da più parti avvertita la esigenza di verificare alcuni aspetti, la cui problematicità è emersa in sede applicativa. Ricorda poi che la Commissione aveva potuto esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge in parola solo in sede consultiva e che quindi non sussistono ostacoli per la ripresa dell'esame in sede referente dei disegni di legge n. 193 e connessi. Pertanto si procederà alla definizione di un nuovo testo unificato, con l'obiettivo di apportare le modifiche necessarie alla legge vigente, e cioè all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 269.

L'orientamento prevalente registrato nell'Ufficio di presidenza è quello di limitare pertanto le ipotesi di modifica dell'articolo 13 ad alcuni punti essenziali.

Dopo aver riepilogato le questioni meritevoli di approfondimento, anche sulla scorta delle analisi compiute dagli organismi rappresentativi degli operatori di settore, avverte che il comitato ristretto, già a suo tempo costituito, sarà convocato nella prossima settimana per i necessari approfondimenti e la predisposizione di un nuovo testo unificato.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 18 MAGGIO 2004

**299<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*Intervengono il ministro per i beni e le attività culturali Urbani e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Maria Grazia Siliquini.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca concernente: «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» (n. 361)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 4 maggio scorso, nel corso della quale il presidente ASCIUTTI (*FI*), relatore, ricorda di avere svolto la relazione introduttiva. Egli dà indi conto dell'audizione dei rappresentanti del Consiglio universitario nazionale (CUN), appena svolta in sede di Ufficio di Presidenza, e conferma che l'audizione dei rappresentanti della Conferenza di rettori (CRUI) si terrà il prossimo giovedì 20 maggio alle ore 14,30. Avverte inoltre che non è invece possibile audire, come richiesto dal senatore Modica, i rappresentanti del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario (CNVSU), atteso che si tratta di organi il cui mandato si è recentemente concluso e per i quali sono in corso le nuove procedure di nomina.

Il senatore MODICA (*DS-U*) esprime l'auspicio che i nuovi rappresentanti possano essere auditi non appena nominati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali» (n. 364)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 6 maggio scorso, nel corso della quale – ricorda il presidente ASCIUTTI (*FI*), relatore – era iniziata la discussione generale.

Nel dibattito interviene il senatore TESSITORE (*DS-U*), il quale si sofferma anzitutto sull'articolo 4, relativo al dipartimento per i beni archivistici e librari, lamentando che anche nella denominazione viene trascurato l'importante ruolo svolto dagli istituti culturali. A tal fine suggerisce la seguente denominazione «dipartimento per i beni archivistici, librari e per gli istituti culturali».

Quanto al dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione (articolo 5), egli giudica discutibile la denominazione scelta, atteso che la ricerca e l'innovazione sono attività che afferiscono necessariamente alla struttura organizzativa nel suo complesso. Riterrebbe pertanto preferibile una diversa dizione, come ad esempio quella di «dipartimento per gli affari generali, il bilancio e le risorse umane».

Egli lamenta altresì l'appesantimento della struttura centrale del Ministero, conseguente all'accrescimento delle direzioni generali, che avviene – a suo avviso – a scapito delle strutture periferiche. Si tratta del resto di una questione che egli ricorda di aver sollevato anche in altre occasioni e che fra l'altro lo ha indotto a presentare due interrogazioni con riferimento al declassamento delle sedi delle biblioteche universitarie di Napoli e Cagliari alle quali non veniva riconosciuto il livello di ufficio dirigenziale. Con l'occasione, ribadisce peraltro il proprio rammarico per le affermazioni non veritiere rese nelle due occasioni dal Governo.

Avviandosi a concludere, egli esprime altresì perplessità in merito al crescente ricorso alle esternalizzazioni che, pur essendo condivisibile nella logica di una gestione ottimale delle risorse pubbliche, non deve tuttavia tradursi in una logica di tipo meramente aziendalistico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 18 MAGGIO 2004

**350<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

GRILLO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.*

*La seduta inizia alle ore 12,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2901) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 maggio scorso.

Il presidente GRILLO (*FI*), relatore, ricorda preliminarmente che gli emendamenti presentati al testo del decreto-legge in titolo da taluni senatori della maggioranza, da lui stesso e dal Governo sono stati ritirati poiché la loro approvazione, richiedendo un nuovo esame da parte della Camera dei deputati, comporterebbe la decadenza dello stesso. In qualità di relatore, rinnova pertanto l'invito a coloro che hanno presentato emendamenti a trasformarli in ordini del giorno sui quali il Governo e la Commissione potranno esprimersi.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*), a questo riguardo, fa presente la necessità di esaminare con attenzione alcune questioni, quali ad esempio la composizione del Comitato tecnico incaricato di valutare gli interventi da effettuare sulle dighe da mettere in sicurezza, formato soltanto da esperti in materie giuridiche. Esprime poi forti perplessità sul fatto che sia la Protezione civile a valutare gli aspetti di sicurezza idraulica connessi alla messa in sicurezza delle dighe, poiché tale attività comporta una istruttoria tecnica preliminare, che non può essere effettuata tramite il potere di or-

dinanza ad essa conferito. È importante inoltre operare la verifica strutturale delle dighe e degli invasi interessati dal provvedimento ed accertare infine le ricadute ambientali derivanti dagli interventi di messa in sicurezza.

Il presidente GRILLO (FI) , invita il senatore Turrone a presentare uno o più ordini del giorno, che raccolgano le questioni dallo stesso evidenziate, esprimendo sin d'ora il suo parere favorevole sulla questione relativa alla composizione del Comitato tecnico.

Il senatore VISERTA COSTANTINI (DS-U) fa presente che il decreto-legge contiene una normativa specifica per quanto riguarda le dighe in stato di emergenza senza però chiarire le modalità di intervento su tutte le altre dighe presenti nel nostro Paese.

Il sottosegretario VENTUCCI chiarisce che il provvedimento in esame è unicamente rivolto alla messa in sicurezza di diciotto opere, tra dighe ed invasi, il cui elenco è già a disposizione dei componenti della Commissione.

Il senatore VISERTA COSTANTINI (DS-U) obietta tuttavia che tale elenco può comunque essere successivamente integrato, secondo quanto disposto dallo stesso decreto-legge.

A tali obiezioni il sottosegretario VENTUCCI fa infine presente che l'esiguità dei fondi appositamente stanziati non consente attività ulteriori rispetto a quelle relative ai siti già individuati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,45.*

### **351<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**GRILLO**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2901) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente GRILLO (*FI*), relatore, ricorda che la Commissione aveva respinto tutti gli emendamenti presentati fino all'emendamento 3.10.

Prima di passare alla votazione degli emendamenti, il senatore TURRONI (*Verdi-U*), presentatore degli ordini del giorno 0/2901/1/8<sup>a</sup>, 0/2901/2/8<sup>a</sup> e 0/2901/3/8<sup>a</sup>, riportati in allegato al resoconto odierno, dichiara di considerare prioritario l'accoglimento da parte del Governo di tali ordini del giorno rispetto agli emendamenti da lui stesso presentati.

Il senatore VISERTA COSTANTINI (*DS-U*) dichiara di condividere la posizione del senatore Turroni anche in relazione agli emendamenti presentati dai senatori del suo Gruppo.

Il presidente GRILLO (*FI*), relatore, dichiara quindi il proprio parere favorevole sugli ordini del giorno 0/2901/1/8<sup>a</sup>, 0/2901/2/8<sup>a</sup> e 0/2901/3/8<sup>a</sup>.

Il sottosegretario VENTUCCI, a nome del Governo, dichiara di accogliere i predetti ordini del giorno.

La Commissione respinge quindi tutti i restanti emendamenti e, su richiesta del senatore TURRONI (*Verdi-U*), approva con separate votazioni gli ordini del giorno 0/2901/1/8<sup>a</sup>, 0/2901/2/8<sup>a</sup> e 0/2901/3/8<sup>a</sup>.

La Commissione conferisce infine mandato al Relatore, autorizzandolo a chiedere al Presidente del Senato di poter svolgere oralmente la relazione, a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla conversione in legge del decreto legge 29 marzo 2004, n. 79, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

**(2956) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2004, n. 107, recante proroga del termine di validità delle certificazioni rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore CICOLANI (*FI*), relatore, riepiloga brevemente le motivazioni alla base del nuovo meccanismo di certificazione quinquennale delle Società Organismi di attestazione (SOA) e della connessa verifica triennale dei requisiti necessari ad ottenere tale certificazione. La normativa vigente mira infatti a contribuire alla moralizzazione del mondo imprenditoriale evitando che le imprese costruttrici, spinte dalla necessità di assicu-

rarsi i requisiti di fatturato previsti dalla certificazione, offrano ribassi d'asta inopinati. Illustra quindi il disegno di legge in titolo che dispone la proroga di termini in materia di attestazione e qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici. In particolare, il termine di validità delle attestazioni rilasciate dalle Società Organismi di Attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici di importi superiori a 150.000 euro è prorogato al 15 luglio 2004; i termini relativi alla qualificazione nelle categorie OG5 (Dighe), OG9 (Impianti di produzione di energia elettrica), e OG10 (Impianti di trasformazione e distribuzione energia elettrica) sono prorogati al 31 dicembre 2005; il termine per l'applicazione delle disposizioni relative alla certificazione per l'esecuzione dei lavori della categoria OS12 (barriere e protezioni stradali) è infine prorogato al 1° gennaio 2006. Dà conto poi delle modifiche apportate al testo dalla Camera dei deputati. In particolare, fa presente che la sostituzione dell'articolo 1 del decreto si è resa necessaria affinché la proroga sia più precisamente riferita al termine previsto per la verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale, introdotta, nel testo dell'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 93 del 2004. Fa presente inoltre che, nel corso dell'esame della Camera dei deputati, sono stati inseriti due nuovi articoli: l'articolo 1-bis, che proroga al 31 dicembre 2005 i termini per la qualificazione nelle categorie OG5 (Dighe), OG9 (Impianti di produzione di energia elettrica), e OG10 (Impianti di trasformazione e distribuzione energia elettrica), e l'articolo 1-ter che differisce al 1° gennaio 2006 l'efficacia delle disposizioni relative alla certificazione per l'esecuzione dei lavori della categoria OS12 (barriere e protezioni stradali).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Commissione già convocata per domani, mercoledì 19 maggio 2004, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La Commissione conviene.

#### *CONVOCAZIONE DEL COMITATO RISTRETTO PER LA RIFORMA DELLA NORMATIVA SUL SISTEMA PORTUALE*

Il presidente GRILLO comunica che il Comitato ristretto per la riforma della normativa sul sistema portuale è convocato per domani, mercoledì 19 maggio 2004, alle ore 9.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2901**  
**al testo del decreto-legge**

**0/2901/1/8<sup>a</sup>**

LA COMMISSIONE

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2901 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe",

considerato che:

il provvedimento dispone misure per la rivalutazione della sicurezza sotto il profilo sismico ed idrogeologico degli impianti che costituiscono un potenziale rischio per le popolazioni a valle da salvaguardarsi ai fini della pubblica incolumità,

impegna il Governo:

ad assicurare la messa in sicurezza delle grandi dighe con ordinanze di protezione civile nei casi di pericolo imminente per le popolazioni a valle, attivando celermente le ordinarie procedure per tutti gli altri interventi che dovessero essere necessari ai fini del presente decreto legge».

---

**0/2901/2/8<sup>a</sup>**

LA COMMISSIONE

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2901 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe",

considerato che:

gli impianti oggetto del presente decreto-legge hanno un rilevante impatto sull'ambiente nei quali sono collocati;

gli stessi interventi di messa in sicurezza possono influire in materia sensibile sulla biodiversità e sulla natura dei luoghi che ospitano grandi dighe;

impegna il Governo:

a garantire, in fase di attuazione del presente decreto-legge, le opportune valutazioni d'impatto ambientale degli interventi di messa in sicurezza».

---

**0/2901/3/8<sup>a</sup>**

LA COMMISSIONE

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2901 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe",

considerato che:

l'articolo 5-ter dispone la realizzazione di interventi di ristrutturazione, manutenzione, messa in sicurezza e adeguamento alle norme tecniche sugli edifici sedi di organismi istituzionali dello Stato;

impegna il Governo:

ad attuare la messa in sicurezza degli edifici istituzionali sulla base di un programma di interventi e secondo criteri di priorità definiti dal Ministro degli interni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per i beni e le attività culturali».

---

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 18 MAGGIO 2004

**239<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

RONCONI

*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA**(2952) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2004, n.119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza**(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)*

Il presidente RONCONI (*UDC*), relatore, rileva che il disegno di legge in esame prevede la conversione in legge del decreto-legge n. 119 del 2004, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza. Si tratta di un provvedimento volto ad apportare alcuni ulteriori correttivi al cosiddetto «decreto Marzano» per l'accelerazione e la definizione dei procedimenti di ristrutturazione economica e finanziaria delle grandi imprese in crisi, con l'obiettivo di rendere ancora più incisive le misure a tutela dei risparmiatori e di consentire la rapida definizione delle procedure di concordato al fine di salvaguardare, al contempo, i complessi produttivi ed i livelli di occupazione.

Con riguardo ai profili di competenza della Commissione – prosegue il presidente relatore – particolare importanza riveste l'articolo 6 del decreto-legge, che reca alcune misure per le imprese di autotrasporto. Segnatamente, viene modificata la disciplina prevista nel decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77), allineando le disposizioni ivi previste in favore delle imprese di autotrasporto, fornitrici di imprese in amministrazione straordinaria a norma del decreto-legge n. 347 del 2003, alle disposizioni che, all'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 16 del 2004, sono dettate in favore della categoria degli imprenditori agricoli.

In particolare, precisa che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 16 del 2004 vengono estese alle imprese di autotrasporto che hanno ceduto ad imprese di cui alla legge 21 febbraio

1991, n. 52, con garanzia di solvenza del debitore, i crediti relativi ai servizi di trasporto resi alle imprese ammesse alla amministrazione straordinaria, nonché alle imprese di autotrasporto che vantino crediti nei confronti di imprese fornitrici delle imprese ammesse alla amministrazione straordinaria.

Nel rilevare come all'estensione di tali benefici non sembra corrispondere la predisposizione di correlate nuove risorse, sottolinea la necessità di effettuare alcuni approfondimenti al fine di valutare se ciò non possa determinare ripercussioni sulle disponibilità previste dalla legislazione vigente per il settore agricolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente RONCONI, preso atto dell'assenza del rappresentante del Governo, rinvia l'inizio della discussione congiunta dei disegni di legge in materia di apicoltura alla prossima seduta.

Nel rilevare inoltre l'assenza dei relatori designati in ordine ai restanti provvedimenti all'ordine del giorno, avverte che in ogni caso, domani la Commissione procederà comunque alla ripresa dell'esame di tali provvedimenti.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 18 MAGGIO 2004

**198<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PONTONE

*La seduta inizia alle ore 15,40.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore CHIUSOLI (*DS-U*) ritiene che la Commissione dovrebbe essere tempestivamente informata sulle modalità di svolgimento dell'esame del disegno di legge n. 2421 concernente il riordino del settore energetico. Ricorda, infatti, che la Commissione ha conferito mandato al relatore a riferire su tale provvedimento alla fine di gennaio e che in Assemblea si è successivamente svolta la discussione generale. Sembra che ora il Governo si accinga a porre la fiducia su un *maxi*-emendamento, di cui non è peraltro noto il contenuto. A suo avviso tale modo di procedere è assolutamente inaccettabile. Sottolinea che i Gruppi di opposizione hanno tenuto un atteggiamento estremamente costruttivo durante l'esame in Commissione, senza ostruzionismi né posizioni pregiudiziali. Non vi è quindi alcuna giustificazione per un atteggiamento del Governo che rischia di vanificare il lavoro svolto in Commissione e che utilizza il Senato in modo strumentale, ora accelerando i tempi dell'esame, ora bloccandoli e poi in fine ponendo la questione di fiducia su di un proprio testo. Auspica un intervento del Presidente a tutela del ruolo della Commissione.

Il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*) dichiara di concordare pienamente con quanto affermato dal senatore Chiusoli e fa appello all'equilibrio del Presidente, affinché si pongano in essere tutte le azioni utili a non disperdere il lavoro svolto dalla Commissione sul disegno di legge n. 2421. Ricorda che nel corso dell'esame in sede referente vi è stata la più ampia disponibilità dei Gruppi di opposizione a valutare nel merito le diverse proposte, come è dimostrato dal fatto che una parte rilevante degli emendamenti sono stati votati con una larga maggioranza. Si chiede che cosa resterà di tale approfondimento nel testo su cui prevedibilmente sarà posta la questione di fiducia. Ritiene che tale modo di procedere sia

privo di giustificazioni e si associa alle richieste avanzate dal senatore Chiusoli.

Il senatore BETTAMIO (*FI*) sottolinea come nel corso di questi mesi i Gruppi di opposizione hanno svolto un sia pur legittimo ostruzionismo su tutta una serie di provvedimenti presentati dal Governo, in particolare in materia di giustizia. Ciò ha obiettivamente rallentato i lavori del Senato e penalizzato l'esame di altri provvedimenti, tra cui quello sull'energia, il cui rilievo è peraltro notevole. Di qui l'esigenza di utilizzare strumenti regolamentari che consentano la rapida approvazione del testo.

Il senatore CHIUSOLI (*DS-U*) ribadisce che il comportamento del Governo e della maggioranza non ha scusanti. Quando si è voluto approvare veramente un provvedimento in tempi brevi il risultato è stato raggiunto anche in presenza di forme di vero e proprio ostruzionismo da parte dei Gruppi di opposizione. Potrebbe citare molti esempi al riguardo. Del resto, l'ampio margine numerico di cui la maggioranza dispone dovrebbe garantire l'esito dell'esame parlamentare e anche i tempi dello stesso. Richiamare quanto avveniva nella scorsa legislatura, in cui il Governo disponeva di una esigua maggioranza, è quindi del tutto improprio. La vicenda del disegno di legge sul riordino del sistema energetico rappresenta, piuttosto, la dimostrazione dell'impotenza del Ministero competente che non riesce a far approvare dalla propria maggioranza un testo che, almeno a parole, giudica di primaria importanza.

Il senatore GARRAFFA (*DS-U*) critica le modalità di esame di molti provvedimenti, tra cui quello in materia di energia, in cui è evidente la sudditanza del Parlamento rispetto alla volontà del Governo. Elenca quindi i provvedimenti in materia di giustizia a cui il Governo ha attribuito una assoluta priorità, relegando argomenti importanti per la vita dei cittadini in tempi marginali e comunque successivi rispetto ai primi. Anche il modo in cui si sta conducendo la discussione sulle gravissime vicende dell'Iraq conferma tale impostazione. Gli impegni che erano stati assunti per una riforma organica del settore dell'energia non sono stati quindi rispettati e ora si vuole intervenire attraverso la questione di fiducia per scavalcare i problemi ancora aperti e che dovrebbero essere affrontati invece con spirito costruttivo, in particolare, attraverso il dialogo con le regioni.

Il presidente PONTONE prende atto delle dichiarazioni e delle richieste avanzate dai rappresentanti dei Gruppi di opposizione e riconosce che nel corso dell'esame del disegno di legge n. 2421 vi è stata un'ampia disponibilità al dialogo e all'approfondimento da parte di tutti i Gruppi parlamentari. Ricorda di avere assunto precise iniziative per sollecitare l'esame del provvedimento in Assemblea e le circostanze oggettive che hanno determinato i ritardi che si sono prodotti. Ritiene che sia ora da considerare in termini positivi la volontà del Governo di accelerare il più possibile i tempi per giungere finalmente all'approvazione del disegno

di legge. Rassicura, infine, sul contenuto del *maxi*-emendamento che sarà presentato e che rispecchierà in larga parte il testo definito dalla Commissione. Si augura che la rapida approvazione del provvedimento possa contribuire anche alla attuazione di quelle misure necessarie per allontanare i paventati rischi di *black-out*.

Il senatore CHIUSOLI (*DS-U*) sollecita quindi nuovamente lo svolgimento dell'audizione del dottor Bondi, commissario straordinario della Parmalat. Ringrazia il Presidente per le iniziative già assunte al riguardo anche se fino ad oggi esse non hanno ottenuto un esito positivo. Riferisce quindi di una notizia appresa da un collega deputato secondo cui il dottor Bondi avrebbe indirizzato al Senato una missiva per spiegare le ragioni che renderebbero inopportuna una sua audizione in tempi brevi. Auspica un chiarimento sul punto.

Il presidente PONTONE, precisato di non avere notizia di tale missiva, ritiene che la Commissione possa reiterare la propria richiesta di audizione del dottor Bondi proprio in occasione dell'esame del decreto-legge n. 119 all'ordine del giorno della seduta odierna. Si augura che l'audizione possa svolgersi nel corso della prossima settimana.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2952) Conversione in legge del decreto legge 3 maggio 2004, n.119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza**  
(Esame e rinvio)

Il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*) ritiene che sarebbe opportuno che l'esame del decreto-legge si svolgesse alla presenza di un rappresentante del Governo.

Il presidente PONTONE condivide l'esigenza prospettata dal senatore Coviello. Nella seduta odierna si procederà quindi esclusivamente allo svolgimento della relazione introduttiva, mentre la discussione sarà rinviata alla prossima seduta in cui dovrà essere garantita la presenza del rappresentante del Governo.

Il relatore MUGNAI (*AN*) fa presente che il disegno di legge in esame prevede la conversione in legge del decreto-legge n. 119 del 2004, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza. Si tratta di un provvedimento volto ad apportare alcuni ulteriori correttivi al cosiddetto «decreto Marzano» convertito con modifiche nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, per l'accelerazione e la definizione dei procedimenti di ristrutturazione economica e finanziaria delle grandi imprese in crisi, con l'obiettivo di rendere ancora più incisive le misure a tutela dei risparmiatori, consentendo la rapida de-

finizione delle procedure di concordato al fine di salvaguardare, al contempo, i complessi produttivi ed i livelli di occupazione.

In particolare, il decreto-legge in esame si compone di sette articoli dei quali l'articolo 1 introduce un comma «3-bis» all'articolo 3 del decreto-legge n. 347 del 2003, prevedendo la possibilità che la procedura delle imprese collegate sia condotta sulla base di un autonomo programma, onde tener conto in modo più flessibile del reale livello di interrelazione sul piano funzionale e produttivo dell'impresa collegata rispetto all'impresa madre.

L'articolo 2 apporta ulteriori modifiche al testo del decreto-legge n. 347 del 2003, precisando che il programma di ristrutturazione deve specificamente tener conto della posizione dei piccoli risparmiatori, persone fisiche che avevano investito in obbligazioni emerse o garantite dall'impresa in amministrazione straordinaria. Viene inoltre disciplinato il regime di pubblicità della relazione e del programma del commissario e le modalità procedurali da adottare in caso di mancata autorizzazione del programma di ristrutturazione. Se il programma di cessione viene autorizzato – in via di deroga – la prosecuzione dell'esercizio d'impresa può avere una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data dell'autorizzazione.

L'articolo 3 introduce nuove previsioni integrative in materia di concordato, stabilendo che la divisione in classi dei creditori deve tener conto della diversa posizione giuridica dei crediti. Vengono inoltre precisate le modalità tecniche della proposta concordataria, i requisiti della figura dell'assuntore, nonché i criteri di formazione delle clausole creditorie che potranno essere articolate al loro interno a seconda delle condizioni patrimoniali in ogni singola società cui la proposta di concordato si riferisce. Oltre ad alcune disposizioni di semplificazione, vengono altresì definiti i criteri di formazione dello stato passivo e degli elenchi dei creditori, attraverso l'introduzione di una disciplina unitaria. L'elenco dei crediti in tal modo formato dal giudice viene dichiarato esecutivo e fa stato, quale stato passivo della procedura, essendo soggetto al regime di impugnazione previsto dalla legge fallimentare.

Il decreto-legge in esame disciplina inoltre in modo più dettagliato i criteri di computo delle maggioranze in sede di voto sul concordato, nonché la fase dell'approvazione del concordato medesimo, sempre al fine di adeguare la vigente disciplina alle esigenze di celerità e flessibilità, ferma restando la salvaguardia delle posizioni dei creditori. La sentenza che approva il concordato diviene esecutiva anche in pendenza di impugnazioni.

L'articolo 4 integra la normativa vigente in materia di accertamento del passivo, adeguandola ai nuovi principi, mentre l'articolo 5 meglio disciplina la figura del Commissario straordinario, definendo le ipotesi di incompatibilità con detto ufficio.

L'articolo 6 reca alcune misure per le imprese di autotrasporto, e modifica la disciplina prevista nel decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77), allineando le disposizioni ivi previste in favore delle imprese di autotrasporto, forn-

trici di imprese in amministrazione straordinaria a norma del decreto-legge n. 347 del 2003, alle disposizioni che, all'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 16 del 2004, sono dettate in favore della categoria degli imprenditori agricoli.

Una questione degna di menzione appare quella relativa all'estensione alle piccole imprese dei benefici previsti a favore degli autotrasportatori. Si rammenta, infatti, che, a seguito di modifiche apportate in sede di conversione del decreto-legge n. 16 del 2004, l'articolo 5 è stato modificato nel senso di estendere le agevolazioni anche alle piccole imprese, quelle aventi, cioè, meno di 50 dipendenti, indipendentemente dal loro oggetto, peraltro senza che la rubrica dell'articolo («Misure creditizie per le imprese di autotrasporto») venisse adeguata.

Fra le disposizioni di cui all'articolo 6 in esame soltanto quella di cui alla lettera *a*) sembrerebbe riguardare le piccole imprese, novellando il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 16 del 2004, mentre i nuovi commi *2-bis* e *2-ter* fanno esplicito riferimento alle sole imprese di autotrasporto.

Ove l'interpretazione dovesse rivelarsi corretta potrebbe essere valutata anche l'opportunità di integrare la rubrica dell'articolo 6 in esame, al fine di meglio evidenziarne l'ambito applicativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2855) BIANCONI ed altri. – Disciplina dei servizi sostitutivi di mensa aziendale**

**(2925) CHIUSOLI ed altri. – Disciplina dell'attività delle società fornitrici di servizi sostitutivi di mensa aziendale**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 maggio.

Il relatore BETTAMIO (*FI*) è dell'avviso che sarebbe utile compiere approfondimenti sul contenuto dei disegni di legge in esame attraverso lo svolgimento di alcune audizioni, da svolgersi in sede informale. Propone, in particolare, di acquisire elementi dalla CONSIP, dalle organizzazioni di categoria del commercio e dai sindacati del pubblico impiego.

Il senatore GARRAFFA (*DS-U*) non ha obiezioni sulla proposta formulata dal relatore, sottolineando, in particolare, come sia necessario valutare l'atteggiamento tenuto dalla CONSIP, che sembra aver penalizzato i lavoratori. Si potrebbe anche procedere alla istituzione di un comitato ristretto per la definizione di un testo unificato.

Il presidente PONTONE propone quindi di procedere alla istituzione di un comitato ristretto, composto da un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare, cui affidare il compito di svolgere le audizioni informali

proposte dal relatore e definire un testo unificato da sottoporre poi alla Commissione.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive per l'anno 2004, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 370)**

(Parere al Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore SAMBIN (*FI*) propone di formulare parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Con l'astensione dei senatori CHIUSOLI (*DS-U*) e COVIELLO (*Mar-DL-U*) a nome dei rispettivi Gruppi e previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, la proposta di parere favorevole viene accolta.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 18 MAGGIO 2004

**255<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(2905)** *Disposizioni concernenti il trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Battaglia; Piscitello; Molinari; Massidda; Di Giandomenico ed altri; Bocchino e Angela Napoli; Mazzuca; Cento; Innocenti ed altri; Lo Presti; Alfonso Gianni ed altri; Luigi Pepe; Dario Galli

**(231)** **MUZIO ed altri.** – *Adeguamento delle norme in materia pensionistica dei ferrovieri*

**(345)** **CALVI e LONGHI.** – *Norme relative al trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato con contratto collettivo di durata triennale*

**(386)** **DATO ed altri.** – *Riconoscimento al personale in quiescenza delle Ferrovie dello Stato della validità triennale dei contratti stipulati tra il 1981 e il 1995*

**(471)** **RONCONI e BERGAMO.** – *Interpretazione autentica delle norme relative al trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato con contratto collettivo di durata triennale (1° gennaio 1981-31 dicembre 1995)*

**(508)** **BONATESTA e BONGIORNO.** – *Disposizioni in materia di trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato*

**(515)** **MANZIONE.** – *Norme concernenti la vigenza triennale dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per il personale delle Ferrovie dello Stato*

**(765)** **BASTIANONI.** – *Norme in materia di trattamento di quiescenza dei lavoratori delle ferrovie*

**(952) SPECCHIA ed altri. – Norme relative al trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio dal 1981 al 1995**

**(1096) TAROLLI. – Norme relative al trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato con contratto collettivo di durata triennale**

**(1132) NOVI. – Disposizioni in materia di trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio dal 1981 al 1995**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Rimessione all'Assemblea)

Si riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 12 maggio scorso.

Il PRESIDENTE avverte che i senatori Battafarano, Gruosso, Piloni, Treu, Montagnino, Ripamonti e Viviani hanno chiesto alla Presidenza della Commissione, con lettera in data 12 maggio 2004, la rimessione dei disegni di legge in titolo all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento del Senato: poiché ricorrono le condizioni indicate da tale disposizione, l'esame congiunto proseguirà in sede referente.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2905) Disposizioni concernenti il trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Battaglia; Piscitello; Molinari; Massidda; Di Giandomenico ed altri; Bocchino e Angela Napoli; Mazzuca; Cento; Innocenti ed altri; Lo Presti; Alfonso Gianni ed altri; Luigi Pepe; Dario Galli

**(231) MUZIO ed altri. – Adeguamento delle norme in materia pensionistica dei ferrovieri**

**(345) CALVI e LONGHI. – Norme relative al trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato con contratto collettivo di durata triennale**

**(386) DATO ed altri. – Riconoscimento al personale in quiescenza delle Ferrovie dello Stato della validità triennale dei contratti stipulati tra il 1981 e il 1995**

**(471) RONCONI e BERGAMO. – Interpretazione autentica delle norme relative al trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato con contratto collettivo di durata triennale (1° gennaio 1981-31 dicembre 1995)**

**(508) BONATESTA e BONGIORNO. – Disposizioni in materia di trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato**

**(515) MANZIONE. – Norme concernenti la vigenza triennale dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per il personale delle Ferrovie dello Stato**

**(765) BASTIANONI. – Norme in materia di trattamento di quiescenza dei lavoratori delle ferrovie**

**(952) SPECCHIA ed altri. – Norme relative al trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio dal 1981 al 1995**

**(1096) TAROLLI. – Norme relative al trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato con contratto collettivo di durata triennale**

**(1132) NOVI. – Disposizioni in materia di trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio dal 1981 al 1995**

(Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE propone che vengano dati per acquisiti gli atti relativi alla trattazione dei disegni di legge in titolo già svolti in sede deliberante.

Poiché non si fanno obiezioni, così rimane stabilito.

Il PRESIDENTE ricorda quindi che è già stata svolta dal relatore To-fani la relazione introduttiva e dichiara aperta la discussione generale.

Il relatore alla Commissione TOFANI (AN) auspica che i senatori firmatari della richiesta di rimessione dei disegni di legge in titolo all'Assemblea vogliano esplicitare le motivazioni sottese a tale istanza.

Il senatore PIZZINATO (DS-U) prende la parola, evidenziando preliminarmente che da una lettura attenta del comma 6 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2905 risulta che i benefici economici derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 3 dello stesso articolo 1 – volta ad integrare il trattamento di quiescenza nonché di reversibilità del personale delle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio nel lasso temporale compreso tra il 1° gennaio 1981 e il 31 dicembre 1995 – si sommano agli incrementi perequativi dell'importo della pensione non riassorbiti, di cui all'articolo 21 della legge n. 730 del 1983 – legge finanziaria 1984 –. Se tale interpretazione è esatta – e su questo punto sarebbe utile un chiarimento da parte del Sottosegretario – la norma in questione desta qualche perplessità sia dal punto di vista della possibile disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di lavoratori, sia per quanto attiene alla sostenibilità finanziaria.

Un altro tema sul quale sarebbe opportuno acquisire il parere del rappresentante del Governo, riguarda la compatibilità della disciplina contenuta nel disegno di legge n. 2905 con l'impostazione di fondo e con gli obiettivi di finanza pubblica perseguiti dal disegno di legge n. 2058, recante una delega per la riforma del sistema previdenziale, approvato dal Senato della Repubblica in seconda lettura – con il voto contrario delle forze politiche di opposizione – essendo ravvisabili riguardo a tali aspetti taluni nodi problematici.

Da una ricognizione dei dati contabili inerenti al Fondo speciale per i trattamenti pensionistici a favore del personale delle Ferrovie dello Stato emerge che il numero di lavoratori che hanno avuto accesso al trattamento di quiescenza nel lasso temporale compreso tra il 1981 e il 1995 è aumentato considerevolmente rispetto al periodo antecedente. A tale proposito, sarebbe opportuno che il rappresentante del Governo fornisse alla Commissione informazioni in ordine alla composizione anagrafica di tale categoria di pensionati, ripartita per fasce di età.

Relativamente all'importo medio annuo dei trattamenti pensionistici diretti – con esclusione quindi delle reversibilità –, va evidenziato che lo stesso è risultato pari a 17.099 euro annui per il periodo antecedente al 1981, mentre nel periodo successivo il livello delle prestazioni pensionistiche è cresciuto in modo rilevante.

L'oratore mette quindi a disposizione della Commissione un documento consegnato dalla presidenza dell'INPS al Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sugli enti previdenziali, contenente alcuni dati in ordine al Fondo speciale per i trattamenti pensionistici a favore del personale delle Ferrovie dello Stato, che evidenzia una situazione non priva di profili di criticità dal punto di vista finanziario, e invita il rappresentante del Governo a fornire tutte le informazioni richieste, precisando che solo dopo l'analisi di tali dati sarà possibile esprimere un giudizio in ordine alla disciplina contemplata nel disegno di legge n. 2905.

Il senatore VIVIANI (*DS-U*), dopo aver preliminarmente evidenziato che la *ratio* sottesa ai disegni di legge in titolo è meritevole di approfondimento, rileva tuttavia che sono ravvisabili in ordine alla disciplina in questione profili problematici di rilievo.

Gli obiettivi di riequilibrio finanziario del sistema previdenziale, che gli esponenti politici di maggioranza affermano di voler perseguire con il disegno di legge n. 2058, recante una delega per la riforma del sistema previdenziale, risultano incompatibili con i consistenti oneri economico-finanziari, connessi alle misure prefigurate dal disegno di legge n. 2905.

L'istituzione di un apposito fondo speciale, volto a garantire l'integrazione del trattamento di quiescenza e di reversibilità del personale delle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 e il 31 dicembre 1995, si pone in contraddizione con i criteri di delega – contenuti nel disegno di legge n. 2058 – inerenti all'armonizzazione dei trattamenti pensionistici, nonché con le esigenze attinenti alla razionalizzazione del sistema previdenziale. Peraltro – prosegue l'oratore – le diffuse sperequazioni in materia pensionistica sussistenti nell'ambito del pubblico impiego non possono essere risolte attraverso la creazione di appositi fondi speciali, che finirebbero per introdurre un'eccessiva frammentazione nell'ambito del sistema previdenziale.

Anche le finalità di tutela della categoria dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, sottese – a giudizio degli esponenti politici di maggioranza – al provvedimento in esame, risultano inconciliabili con talune scelte recentemente assunte dall'Esecutivo, che sono risultate pregiudizievoli per la categoria in questione. In particolare, a fronte di una sentenza passata in giudicato, emessa recentemente dalla Corte dei Conti, relativa al calcolo delle pensioni di reversibilità per i superstiti dei pensionati cessati dal servizio anteriormente all'approvazione della legge n. 335 del 1995, il Governo ha ommesso di impartire le opportune disposizioni volte a garantire l'attuazione, per tutti i lavoratori interessati, dei diritti riconosciuti ai ricorrenti dal sopracitato provvedimento giurisdizionale.

La senatrice PILONI (*DS-U*), in relazione al quesito formulato dal relatore Tofani circa le motivazioni sottese alla richiesta di rimessione all'Assemblea, sottolinea che tale istanza si giustifica alla luce dell'esigenza di approfondire in sede istruttoria taluni profili problematici, sottolineati anche dal senatore Pizzinato e dal senatore Viviani nel corso dei precedenti interventi.

Il sottosegretario SAPORITO prende la parola evidenziando che, durante l'*iter* del provvedimento in titolo presso la Camera dei deputati, è emersa una larga condivisione degli obiettivi sottesi a tale disciplina – volta ad eliminare una ingiusta sperequazione determinatasi a danno dei lavoratori del settore ferroviario – essendosi registrata in tale sede anche la richiesta da parte delle forze politiche di opposizione di una ulteriore integrazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione di tali finalità.

L'atteggiamento dell'Esecutivo rispetto alla tematica in esame risulta improntato a neutralità, atteso che i disegni di legge esaminati congiuntamente al disegno di legge n. 2905 sono di iniziativa parlamentare e peraltro i presentatori degli stessi appartengono sia a gruppi parlamentari di maggioranza che a gruppi di opposizione.

Circa la compatibilità della disciplina contenuta nel disegno di legge n. 2905 con l'impostazione di fondo sottesa al disegno di legge n. 2058 – prosegue l'oratore – va preliminarmente osservato che tale ultimo provvedimento non ha attualmente ancora completato il proprio *iter* legislativo, essendo stato approvato esclusivamente da uno dei due rami del Parlamento.

Inoltre, l'armonizzazione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti privati e dei dipendenti pubblici, prefigurata nell'ambito del disegno di legge n. 2058, si configura come un principio di delega, che presuppone quindi una successiva attuazione dello stesso da parte dell'Esecutivo. Peraltro, la definizione della questione attinente ai trattamenti pensionistici dei ferrovieri potrebbe indirettamente facilitare l'esercizio della delega relativamente all'armonizzazione dei trattamenti pensionistici, risolvendo in una fase anteriore i profili problematici ravvisabili rispetto ai lavoratori del settore ferroviario e circoscrivendo in tal modo l'ambito dell'intervento governativo attuativo.

L'oratore conclude il proprio intervento esprimendo l'auspicio che le valutazioni espresse dal Senato sul disegno di legge in titolo non risultino divergenti rispetto a quelle, ampiamente condivise, emerse durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Il relatore TOFANI (*AN*) precisa preliminarmente che la disciplina in questione è volta ad eliminare una sperequazione determinatasi a danno dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, evidenziando altresì che le posizioni assunte in Senato dalle forze politiche di opposizione in ordine a tale tematica si pongono in contraddizione con l'atteggiamento politico assunto dalle stesse durante l'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento, facendo emergere profonde contraddizioni interne alla compagine di minoranza.

La richiesta di rimessione all'Assemblea risulta nel caso di specie ingiustificata e strumentale, atteso che sarebbe stato possibile acquisire tutti gli elementi istruttori meritevoli di approfondimento durante l'esame in sede deliberante, valutando poi la congruità degli stessi e l'eventuale opportunità, alla luce di tale valutazione, di trasferire in sede referente l'esame del disegno di legge in titolo.

Il PRESIDENTE, preso atto che non ci sono ulteriori richieste di intervento in discussione generale, rinvia la stessa ad altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(2397) ZANOLETTI ed altri. – Norme in materia di restituzione delle somme indebitamente percepite dagli enti previdenziali e di semplificazione della disciplina delle prestazioni subordinate a determinati requisiti reddituali, nonché di sanatoria in materia di trattamenti previdenziali indebiti**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE preso atto che non ci sono richieste di intervento in discussione generale, rinvia la stessa ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro» (n. 362)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 22 della legge 1° marzo 2002, n. 39. Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE, dopo aver informato la Commissione che i documenti acquisiti durante le audizioni delle parti sociali sono a disposizione dei commissari e dopo aver preso atto che non ci sono richieste di intervento nel dibattito, rinvia lo stesso ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*PER LO SVOLGIMENTO DELL'INTERROGAZIONE 3-01597*

Il senatore PIZZINATO (DS-U) sollecita lo svolgimento dell'interrogazione 3-01597, sui benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.

Il PRESIDENTE assicura il senatore Pizzinato che interpellerà le competenti istanze del Governo affinché la risposta alla sua interrogazione

possa essere iscritta quanto prima all'ordine del giorno della Commissione.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE fa presente che il Gruppo parlamentare Lega Padana ha fatto proprio, in data 4 maggio 2004, il disegno di legge n. 2265, recante benefici previdenziali a favore dei genitori dei figli affetti da grave disabilità, precisando altresì che, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento del Senato, la Commissione inizierà l'esame di tale provvedimento entro un mese.

Il senatore DI SIENA (*DS-U*) dopo aver ricordato di avere inviato al presidente Zanoletti una lettera, sottoscritta da altri componenti della Commissione, contenente la richiesta di attivare le procedure per lo svolgimento di una indagine conoscitiva sullo stato di tutela e garanzia delle libertà sindacali e dei diritti individuali dei lavoratori e delle lavoratrici presso lo stabilimento SATA di Melfi e nelle fabbriche dell'indotto ad esso collegato, auspica che la Commissione possa prendere in considerazione quanto prima la proposta di avviare la predetta procedura informativa, la cui attivazione risulta opportuna soprattutto nell'attuale situazione, in cui la vertenza sindacale in questione è terminata e conseguentemente non sussiste alcun rischio di eventuali interferenze con la stessa.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) sollecita la prosecuzione dell'indagine conoscitiva sui lavoratori anziani.

Il senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*) prospetta l'opportunità di attivare un'apposita indagine conoscitiva relativamente alla tematica inerente il collocamento dei disabili.

Il PRESIDENTE fa presente che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in sede di programmazione dei lavori della Commissione, potrà valutare le istanze testé formulate, per eventuali decisioni in proposito.

*La seduta termina alle ore 16.*

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 18 MAGGIO 2004

211<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Guidi.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1388) TOMASSINI.** – *Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999*

**(1040) COLETTI ed altri.** – *Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento

**(1147) PEDRINI ed altri.** – *Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani»*

**(1318) DI GIROLAMO ed altri.** – *Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani*

**(2340) SCALERA.** – *Destinazione di una quota del Fondo sanitario nazionale a salvaguardia della dignità della vita e dei diritti delle persone affette da malattie rare. Interventi urgenti a integrazione del regolamento di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279, in materia di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie*

**(2352) GIRFATTI.** – *Norme in materia di attività di ricerca e cura delle malattie rare* (Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 12 maggio scorso, con la votazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1388.

Il relatore DANZI (*UDC*) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

Il sottosegretario GUIDI esprime parere conforme.

Verificata la presenza del numero legale, gli emendamenti 1.1, 1.2 ed 1.3 sono posti separatamente in votazione e risultano respinti.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 2.

Il relatore esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.4. Esprime inoltre parere contrario sulla prima parte dell'emendamento 2.3, recante l'aggiunta dell'articolo 2-*bis* e parere favorevole sulla seconda parte dello stesso, recante l'aggiunta dell'articolo 2-*ter*.

Il sottosegretario GUIDI si associa ai pareri espressi dal relatore.

Posti separatamente in votazione, gli emendamenti 2.1 e 2.2 vengono respinti. L'emendamento 2.3 viene posto in votazione per parti separate, risultando respinta la prima parte ed accolta la seconda. L'emendamento 2.4 risulta precluso.

Posto ai voti, è quindi approvato l'articolo 2 nel testo emendato.

Non essendovi emendamenti all'articolo 3 del disegno di legge n. 1388, si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Con il parere favorevole del relatore DANZI (*UDC*) e del sottosegretario GUIDI, gli emendamenti 4.1 e 4.2, posti separatamente in votazione, sono approvati.

Posto ai voti con le modifiche ad esso apportate, è quindi approvato l'articolo 4.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 5.

Il relatore DANZI (*UDC*) ed il sottosegretario GUIDI si esprimono favorevolmente sugli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3, che risultano approvati con distinte votazioni.

La Commissione approva l'articolo 5 con le modifiche testé apportate.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il relatore DANZI (*UDC*) ed il sottosegretario GUIDI esprimono parere contrario sugli emendamenti 6.1 e 6.2.

Il senatore ROLLANDIN (*Aut*), accogliendo un'osservazione del relatore DANZI (*UDC*), contrario ad una discriminazione tra le diverse malattie rare sulla base di un opinabile principio di priorità, riformula l'emendamento 6.3.

Sull'emendamento 6.3 (nuovo testo) esprimono parere favorevole il sottosegretario GUIDI ed il relatore DANZI (*UDC*).

Accogliendo un invito del relatore, il senatore ROLLANDIN (*Aut*) ritira l'emendamento 6.4.

Con distinte votazioni, gli emendamenti 6.1 e 6.2 risultano respinti. L'emendamento 6.3 (nuovo testo) è approvato.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 6 con le modifiche ad esso apportate.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 7.

Il senatore SALINI (*FI*), accogliendo un'osservazione del relatore, riformula l'emendamento 7.1, così da specificare con maggiore precisione la natura dei centri accreditati cui esso fa riferimento.

Il relatore DANZI (*UDC*) esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 7.1 (nuovo testo), 7.2, 7.3 e 7.5. Contrario sugli emendamenti 7.4 e 7.6.

Il sottosegretario GUIDI esprime parere conforme al relatore.

Con distinte votazioni, risultano approvati gli emendamenti 7.1 (nuovo testo), 7.2, 7.3 e 7.5. Sono invece respinti gli emendamenti 7.4 e 7.6.

L'articolo 7 viene approvato con le modifiche testé apportate.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Sull'emendamento 8.1 il relatore DANZI (*UDC*) ed il sottosegretario GUIDI esprimono parere favorevole.

Il senatore SALINI (*FI*), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 8.2.

L'emendamento 8.1 viene posto in votazione e risulta approvato.

Sull'emendamento 8.3 il relatore DANZI (*UDC*) esprime parere contrario, manifestando perplessità sulle sue implicazioni finanziarie.

Il sottosegretario GUIDI si associa a quanto dichiarato dal relatore.

Il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 8.3, rilevando come esso preveda una copertura adeguata alle spese da esso previste. Tale copertura, derivando da un inasprimento delle imposte di consumo sui tabacchi, può prevedibilmente avere l'effetto positivo di scoraggiare il tabagismo. Sottolinea inoltre che la finalità dell'emendamento consiste nell'incentivare gli investimenti delle imprese destinati alla ricerca nel settore dei farmaci orfani.

L'emendamento 8.3, posto in votazione, è respinto.

L'articolo 8 viene quindi approvato così come modificato.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire in senso favorevole sul disegno di legge n. 1388 con le modifiche apportate ed a proporre l'assorbimento degli altri disegni di legge in titolo, autorizzando altresì ad apportare le modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie ed a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

Il presidente TOMASSINI esprime soddisfazione per il lavoro svolto dalla Commissione, che, anche grazie allo spirito costruttivo delle diverse parti politiche, ha saputo dare una risposta ad una esigenza fortemente sentita dalla società civile.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**(2848) SALINI ed altri. – Contributo straordinario all'Unione italiana dei ciechi per la realizzazione di un Centro polifunzionale di alta specializzazione per l'integrazione sociale dei ciechi pluriminorati**

(Discussione e rinvio)

Il relatore SALINI (*FI*) ricorda che ormai da anni l'Unione italiana dei ciechi, organizzazione non lucrativa di utilità sociale con funzioni istituzionali di rappresentanza, tutela ed assistenza dei ciechi, sta perseguendo la realizzazione di un Centro polifunzionale di alta specializzazione per l'integrazione sociale dei ciechi pluriminorati. Allo scopo, l'Unione ha acquisito la disponibilità, mediante permuta a titolo di compensazione urbanistica con il Comune di Roma, di un'ampia area (circa 45 mila mq) in Roma, in zona Casal Lumbroso. L'Unione ha completato la progettazione del Centro ed ha avviato la procedura per perfezionare la relativa convenzione urbanistica con il Comune di Roma che, nel nuovo piano regolatore in itinere, ha già tenuto conto dell'opera.

Il Centro in via di realizzazione prevede quattro residenze, per le seguenti tipologie di persone con disabilità: cieco-sordi; ciechi ed ipovedenti con disabilità motorie; ciechi ed ipovedenti con problemi psichici lievi; ciechi ed ipovedenti con problemi psichici di media entità.

Il relatore rileva che oltre a tali residenze, sono previste aule didattiche, laboratori protetti, ambienti per terapia, stimolazioni plurisensoriali, stimolazione e riabilitazione visiva, integrazione sensoriale. Sono anche previsti ambienti per attività motoria e fisioterapia, palestre per riabilitazione, piscine riabilitative, ambienti per la terapia del rilassamento, un centro per la produzione di ausili didattici speciali, ambulatori oculistici, neuropsichiatrici, per psicomotricità, logopedia ed otorinolaringoiatria.

Il complesso prevede anche strutture ricettive, compresa un'area all'aperto per attività di svago e spettacolo, nonché biblioteca, sala convegni, aule formative, il tutto anche come supporto all'attività riabilitativa e terapeutica.

Il relatore sottolinea che a verde pubblico e privato sono destinati ben oltre 10 mila mq di terreno, mentre la superficie scoperta assommerà in totale a circa 20 mila mq.

La realizzazione del Centro comporterà una spesa complessiva, per la sua realizzazione, di circa 16 milioni di euro per le sole strutture assistenziali e riabilitative, ne risulterà una struttura di alta specializzazione, per la quale dovrà essere formato personale altamente qualificato nelle varie discipline occorrenti, con ricadute positive sul territorio nell'assistenza ai pluriminorati.

Il relatore ricorda che l'Unione italiana dei ciechi da tempo sta accantonando, per la realizzazione del Centro, tutte le donazioni ed eredità che le pervengono, ma non potrà da sola far fronte alle spese per l'intera opera. Sottolinea inoltre che il Centro svolgerà una rilevante funzione di interesse pubblico nel settore sanitario, assistenziale e riabilitativo. Meritoriamente, perciò, nella legge finanziaria 2004, è stata prevista una finalizzazione anche per un contributo straordinario all'Unione italiana dei ciechi, in vista di questa iniziativa, da finanziare con l'accantonamento di cui al Fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il relatore pone dunque l'accento sulla necessità che il legislatore intervenga ulteriormente a favore dell'iniziativa dell'Unione italiana dei ciechi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1388

### Art. 1.

#### 1.1

COLETTI, GAGLIONE, GIARETTA, CAVALLARO, TOIA, MONTICONE, BAIO DOSSI

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. Le patologie di cui al comma 2 sono gravemente invalidanti, per cui va riconosciuto nei confronti dei soggetti che ne siano affetti un *handicap* grave.

2-ter. Il riconoscimento di cui al comma 2-bis ha lo scopo di garantire sostegno permanente, continuativo e globale ai soggetti affetti da malattie rare o genetiche, nonché alle loro famiglie, attribuendo loro diritti e benefici per la disabilità in situazione di gravità».

---

#### 1.2

COLETTI, GAGLIONE, GIARETTA, CAVALLARO, TOIA, MONTICONE, BAIO DOSSI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto superiore di sanità amplia, sentite le associazioni italiane presenti sul territorio, che raggruppano i malati e le loro famiglie, il Registro nazionale delle malattie rare e genetiche, istituito ai sensi dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto ministeriale n. 279 del 2001, al fine di ricomprendere tutti i tipi di malattie classificate come "rare". Il Registro è aggiornato ogni anno».

---

#### 1.3

COLETTI, GAGLIONE, GIARETTA, CAVALLARO, TOIA, MONTICONE, BAIO DOSSI

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. La presente legge riconosce la funzione terapeutica e riabilitativa, oltre che educativa, della frequenza degli asili nido per i bambini

da zero a tre anni con grave *handicap*, cui viene garantito il diritto di precedenza e l'inserimento gratuito con adeguate figure di sostegno, con esclusione delle spese di vitto e trasporto.

2-ter. I familiari entro il 2° grado di minori con *handicap* hanno diritto ad un adeguato e tempestivo sostegno psicologico e informativo fin dalla nascita del bambino. Il nucleo familiare ha diritto altresì ad assistenza domiciliare gratuita, fornita da apposite cooperative di servizio, che stipulano al riguardo un accordo di convenzione con le Aziende sanitarie locali (ASL)».

---

## Art. 2.

### 2.1

COLETTI, GAGLIONE, GIARETTA, CAVALLARO, TOIA, MONTICONE, BAIO DOSSI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - 1. Ai fini della presente legge si considerano "farmaci orfani" quei farmaci innovativi o risolutivi per le malattie rare o genetiche che si manifestano con una rarità tale da non consentire che i costi di sviluppo e commercializzazione dei farmaci stessi siano recuperati con le probabili vendite e per i quali l'industria farmaceutica non è disposta a produrli».

---

### 2.2

DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, MASCIONI, LONGHI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - 1. Sono considerati farmaci orfani:

a) i farmaci destinati alla cura di malattie rare così come definite all'articolo 1;

b) i farmaci destinati alla diagnosi, alla profilassi o alla terapia, nell'Unione Europea, di una affezione che comporta una minaccia per la vita, di una affezione seriamente debilitante o di una affezione grave e cronica, e per la quale è probabile che, in mancanza di incentivi, la commercializzazione non sia così redditizia da giustificare l'investimento necessario».

---

**2.3**

COLETTI, GAGLIONE, GIARETTA, CAVALLARO, TOIA, MONTICONE, BAIO DOSSI

*Dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:*

**«Art. 2-bis.**

1. I diritti e i benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, e l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, sono riconosciuti per tutta la vita, su richiesta e senza necessità di visita da parte delle previste commissioni mediche, alle persone affette da malattie rare o genetiche così come definite nell'articolo 1 della presente legge.

2. La certificazione della condizione di disabilità a seguito di malattia rara o genetica viene effettuata da medici inseriti per questa funzione nei Centri interregionali di riferimento individuati dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279.

3. I benefici di cui al comma 1 sostituiscono, per i soggetti ivi individuati, l'indennità di frequenza di cui all'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289 e l'assegno mensile di assistenza di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5.

**Art. 2-ter.**

1. Al fine di mantenere e sviluppare le potenzialità espresse e di ridurre il *deficit*, le persone con *handicap* hanno diritto dal momento della diagnosi della malattia, a un protocollo personalizzato di presa in carico da parte dei servizi riabilitativi, sociali e assistenziali, che indichi i percorsi riabilitativi, terapeutici e di sorveglianza dello sviluppo necessari alle persone con *handicap*.

2. Le ASL sono tenute a dichiarare il nominativo del responsabile della tenuta del protocollo, che coordina gli interventi e fornisce risposte e motivazioni per iscritto in ordine a difficoltà o impossibilità di assicurare il completo percorso indicato come necessario.

3. Al responsabile della tenuta del protocollo è presentata la richiesta relativa all'assistenza domiciliare da parte dei genitori della persona con *handicap*, o di chi ne abbia la rappresentanza se la persona suddetta è minore o incapace o interdetta, ovvero da parte della persona stessa».

---

**2.4**

COLETTI, GAGLIONE, GIARETTA, CAVALLARO, TOIA, MONTICONE, BAIO DOSSI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. I diritti e i benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, sono riconosciuti per tutta la vita, su richiesta e senza necessità di visita da parte delle previste commissioni mediche, alle persone affette da malattie rare o genetiche così come definite nell'articolo 1 della presente legge.

2. La certificazione della condizione di disabilità a seguito di malattia rara o genetica viene effettuata da medici inseriti per questa funzione nei Centri interregionali di riferimento individuati dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279.

3. I benefici di cui al comma 1 sostituiscono, per i soggetti ivi individuati, l'indennità di frequenza di cui all'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, e l'assegno mensile di assistenza di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5».

---

**Art. 4.****4.1**

SALINI

*Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «prontuari terapeutici nazionale e regionali» aggiungere le seguenti: «e dispositivi per il monitoraggio domiciliare delle terapie».*

**4.2**

CARRARA

*Al comma 3, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis) programmi di informazione per i pazienti affetti da malattie rare».

**Art. 5.****5.1**

CARRARA

*Al comma 1 sostituire la parola: «consorzi» con: «organismi».*

---

**5.2**

SALINI

*Al comma 1, dopo le parole: «aziende sanitarie» aggiungere le seguenti: «i centri diagnostici ospedalieri accreditati».*

---

**5.3**

CARRARA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**Art. 6.****6.1**

COLETTI, GAGLIONE, GIARETTA, CAVALLARO, TOIA, MONTICONE, BAIO DOSSI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. - Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto superiore di sanità amplia, sentite le associazioni italiane presenti sul territorio, che raggruppano i malati e le loro famiglie, il Registro nazionale delle malattie rare e genetiche, istituito ai sensi dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto ministeriale n. 279 del 2001, al fine di ricomprendere tutti i tipi di malattie classificate come "rare". Il Registro è aggiornato ogni anno».

---

**6.2**

COLETTI, GAGLIONE, GIARETTA, CAVALLARO, TOIA, MONTICONE, BAIO DOSSI

*Al comma 1, dopo le parole: «Ministero delle attività produttive» inserire le seguenti: «, tre rappresentanti delle associazioni presenti sul territorio, che raggruppano i malati e le loro famiglie».*

---

**6.3**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, KOFLER, COSSIGA, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

*Al comma 3 aggiungere le seguenti nuove lettere:*

«f) la verifica della presenza all'interno dei centri di strumenti di diagnosi (di laboratorio e strumentali) e cura (terapie intensive e sub-intensive) per le principali malattie rare ad esordio o andamento acuto;

g) garantire la presenza di strutture qualificate di assistenza e di settori dedicati specificatamente all'attività neuro-riabilitativa per le patologie ad andamento lentamente progressivo e/o cronico;

h) la ricerca clinica ed il riconoscimento della condizione di *handicap* grave solo per le patologie che la determinano realmente».

---

**6.3 (Nuovo testo)**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, KOFLER, COSSIGA, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

*Al comma 3 aggiungere le seguenti nuove lettere:*

«f) la verifica della presenza all'interno dei centri di strumenti di diagnosi (di laboratorio e strumentali) e cura (terapie intensive e sub-intensive) per le malattie rare ad esordio o andamento acuto;

g) garantire la presenza di strutture qualificate di assistenza e di settori dedicati specificatamente all'attività neuro-riabilitativa per le patologie ad andamento lentamente progressivo e/o cronico;

h) la ricerca clinica ed il riconoscimento della condizione di *handicap* grave solo per le patologie che la determinano realmente».

---

**6.4**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, KOFLER, COSSIGA, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

È rafforzato il Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità, come struttura di sostegno e coordinamento per:

- a) l'elaborazione e diffusione di protocolli diagnostici e terapeutici;
- b) la formazione degli operatori;
- c) l'informazione dei cittadini».

---

**Art. 7.****7.1**

SALINI

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «per le attività di ricerca da svolgere» aggiungere le seguenti: «nei centri accreditati».*

**7.1 (Nuovo testo)**

SALINI

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «per le attività di ricerca da svolgere» aggiungere le seguenti: «nei centri accreditati di alta qualificazione».*

**7.2**

CARRARA

*Al comma 2, lettera d), numero 2), dopo la parola: «pubblici» inserire le seguenti: «e privati».*

**7.3**

SALINI

*Al comma 2, lettera d), punto 3, dopo le parole: «allo sviluppo di farmaci orfani», aggiungere le seguenti: «e di sistemi per il monitoraggio domiciliare delle terapie».*

---

**7.4**

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le imprese farmaceutiche che intendono svolgere studi finalizzati alla scoperta o alla registrazione e produzione di farmaci orfani beneficiano della autorizzazione in esclusiva per la vendita del prodotto per dieci anni consecutivi».

---

**7.5**

CARRARA

*Sopprimere il comma 3.*

---

**7.6**

COLETTI, GAGLIONE, GIARETTA, CAVALLARO, TOIA, MONTICONE, BAIO DOSSI

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti commi:*

«4-bis. Al fine di favorire la ricerca e la produzione dei «farmaci orfani», di cui all'articolo 2, è concesso un credito di imposta sul reddito di impresa pari al 30 per cento delle spese sostenute dalle case farmaceutiche per la ricerca e la produzione dei farmaci suddetti.

4-ter. Le case farmaceutiche, per usufruire della agevolazione di cui al comma 4-ter, inviano, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze, il protocollo relativo alla ricerca e alla produzione del farmaco orfano con relativo *nomen* della malattia rara o genetica da curare. Il *nomen* della malattia deve essere compreso nel Registro istituito ai sensi dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto ministeriale n. 279 del 2001.

4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, valutati in 2 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-

nale 2004-2006, nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## Art. 8.

### 8.1

CARRARA

*Al comma 1 sostituire le parole: «e devono pertanto essere inseriti nei prontuari regionali» con le seguenti: «e possono pertanto essere inseriti nel prontuario nazionale dei farmaci».*

---

### 8.2

SALINI

*Al comma 3, dopo le parole: «le prestazioni strumentali e riabilitative,»: aggiungere le seguenti: «ospedaliere, distrettuali e domiciliari».*

---

### 8.3

DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, MASCIONI, LONGHI

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*«6-bis. L'onere per l'assistenza farmaceutica relativa ai farmaci orfani è escluso dal tetto di spesa previsto dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni: a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate dell'1 per cento».*

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 18 MAGGIO 2004

**328<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

MULAS

*indi del Presidente*

NOVI

*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE REFERENTE*

**(2949) Disposizioni in materia di contributi e di affidamento di servizi alle associazioni di protezione ambientale**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Foti e Ghiglia: Paroli ed altri (Esame e rinvio)

Il relatore, senatore ZAPPACOSTA (AN), riferisce sul disegno di legge in titolo, ricordando che un ruolo rilevante, di rilievo istituzionale alle associazioni ambientaliste riconosciute è già stato assegnato dalla normativa italiana di tutela ambientale con l'articolo 13, comma 1 della legge n. 349 dell'8 luglio 1986 – legge istitutiva del Ministero dell'ambiente – con cui si dispone che le associazioni di protezione ambientale possono essere riconosciute con decreto del Ministero dell'ambiente se in possesso di tre requisiti essenziali: avere diffusione nazionale o essere presente in almeno cinque regioni; avere nello statuto adeguate finalità programmatiche ed un ordinamento democratico; svolgere con continuità un'azione che abbia una certa rilevanza esterna: La legge prevede ancora che venga espresso, entro 90 giorni dalla richiesta, il parere del Consiglio nazionale dell'ambiente.

Il Consiglio nazionale per l'ambiente, istituito dalla stessa legge n. 349 del 1986 è presieduto dal Ministro dell'ambiente ed è costituito da un rappresentante designato da ogni regione e, per il Trentino Alto-Adige, uno per ciascuno delle province autonome di Trento e Bolzano; da sei rappresentanti designati dall'ANCI e tre dell'UPI; da quindici rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente su terne presentate dalle

associazioni ambientaliste riconosciute; da un rappresentante del CNR, uno dell'ENEA e uno dell'ENEL. Il Consiglio è rinnovato ogni tre anni.

Il disegno di legge coglie l'obiettivo di individuare come interlocutore autorevole, e giustamente privilegiato, per le politiche ambientali elaborate da Governo e Parlamento, tutte le associazioni riconosciute alle quali con questo provvedimento legislativo viene riconfermato il ruolo storico e la funzione sociale e politica che esse indubbiamente hanno avuto ed hanno ulteriormente sviluppato nel corso di questi anni, anche prima dell'istituzione del Ministero dell'ambiente. Non può infatti sfuggire ad alcuno che in questi anni di sviluppo economico veloce e per certi aspetti caotico gli interventi sul territorio e la corsa agli approvvigionamenti energetici, unitamente alle forti accelerazioni della ricerca scientifica e tecnologica, non sempre sono stati progettati e realizzati con lungimiranza ed in ottemperanza ai principi di precauzione e prevenzione da parte di chi ha presieduto alle scelte di fondo che hanno riguardato sviluppo sostenibile e difesa dell'ambiente. È mancato in quegli anni, anche e soprattutto negli enti territoriali, la consapevolezza delle problematiche ambientali che si affacciavano all'orizzonte dello sviluppo economico e sociale che ha caratterizzato, soprattutto, il mondo occidentale, così com'è avvenuto del resto anche in Italia.

Le associazioni ambientaliste hanno quindi indubbiamente svolto un compito di controllo e sollecitazione per la eco-compatibilità delle scelte di fondo nei diversi campi delle attività antropiche, cercando di sensibilizzare ed anche educare cittadini, società, comunità e amministratori, non sempre attenti in passato alle problematiche ambientali ed ecologiche, tipiche dell'età contemporanea, o all'oscuro o ignare delle peculiarità dei processi di interazione fra sviluppo economico e depauperamento delle risorse e degli ambienti. Dunque, il ruolo storico e la funzione sociale svolti in questi anni da gran parte delle associazioni ambientali hanno rappresentato il punto d'incontro fra sviluppo e protezione della natura, sulla base di una consapevole scelta «ideologica» per l'ambiente; in tale prospettiva si è perseguito un confronto fra interessi non più contrastanti, com'è avvenuto in passato fra «negazionisti» e «catastrofisti», ma interessi giustapposti gli uni agli altri. La questione ambientale è stata quindi posta nell'ambito di una visione di sviluppo sostenibile ed anche come opzione di un moderno e corretto sviluppo economico e sociale nel rispetto di tutti gli interessi posti in essere alla ricerca delle migliori e più condivise soluzioni. Il disegno di legge intende far fare un salto di qualità ai rapporti tra le associazioni e il Ministero dell'ambiente; tali rapporti non devono essere o diventare un confronto fra burocrazie, ma devono riconoscere funzioni che creino opportunità per l'ambiente, come possono essere servizi e progetti ad esso destinati nell'ambito di un'auspicabile concertazione.

Al fine di irrobustire il ruolo educativo e formativo delle associazioni, finalizzandolo alla produzione di progettualità di valenza scientifica e sociale, il provvedimento tende a valorizzare l'associazionismo esaltandone anche il ruolo di progettualità e di partecipazione propositiva nella considerazione che spesso in passato le associazioni hanno svolto, seppur

al meglio, una funzione di mero controllo sulle violazioni ai danni dell'ambiente. Infatti, l'articolo 18 della legge n. 349 del 1986, ai commi 4 e 5 prevede che le associazioni possono denunciare qualsiasi fatto lesivo di beni ambientali dei quali si sia a conoscenza al fine di sollecitare l'inizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati. Inoltre, la legge n. 127 del 1997 prevede che le associazioni riconosciute possono, nei casi previsti dall'articolo 18 della legge n. 349, impugnare di fronte al giudice amministrativo gli atti di competenza delle regioni, province e comuni. Nel Testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, l'articolo 9 comma 3 stabilisce che le associazioni possono proporre azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario, che spettino al comune e alla provincia, conseguenti al danno ambientale. Infine, l'articolo 15-*bis* della legge n. 217 del 1990 stabilisce che tali associazioni possono essere ammesse al gratuito patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili ed amministrativi cui intendono far parte se non perseguono scopo di lucro e non esercitano attività economica. Pertanto, tali associazioni svolgono compiti di difesa davanti alla magistratura, compiti di informazione, sensibilizzazione ed educazione nei diversi settori ambientali, ma anche compiti di controllo del territorio e sul territorio. Inoltre, le associazioni di protezione ambientale si sono viste attribuire *ex-lege* la facoltà di proporre membri di commissioni, consulte e comitati di carattere specialistico.

Nel campo dei finanziamenti disposti *ex-lege* si prevedono stanziamenti per il finanziamento di programmi finalizzati, proposti dalle associazioni, nonché per le spese sostenute per l'esercizio delle facoltà ad esse attribuite. Attualmente, la normativa vigente non prevede erogazione di fondi statali sotto forma di veri e propri contributi alle attività delle associazioni. Le risorse devolute alle associazioni si configurano come controprestazione a titolo oneroso a fronte di prestazioni di servizi previste da convenzioni o accordi di programma stipulati fra associazioni e Ministero dell'ambiente, variabili di anno in anno. Tale situazione dimostra quindi che nel passato vi è stata grande discrezionalità da parte del Ministero competente; uno degli obiettivi del disegno di legge è proprio disciplinare in modo trasparente l'accesso ai finanziamenti.

Nel merito, l'articolo 1 comma 1 stabilisce che il Ministero dell'ambiente promuove e favorisce l'attività delle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, riconosciuta dalla legge n. 349 del 1986; il comma 2 prevede da parte del Ministero, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, la concessione di contributi alle associazioni sotto forma di fondi ad esse destinati per la realizzazione di specifici progetti e servizi per la tutela e l'informazione ambientale. Queste disposizioni non presentano profili di incompatibilità con il diritto comunitario vigente in quanto, per la loro natura, le associazioni ambientaliste non rientrano nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 87, parte I, del trattato della Comunità Europea, ai sensi del quale sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi dallo Stato che sotto qualsiasi forma favoriscono imprese falsando la concorrenza. Anzi, con la decisione n. 466/2002/CE del 1°

marzo 2002, è stato deciso un programma di azione comunitaria per la promozione delle organizzazioni non governative attive principalmente nel campo dell'attività di protezione ambientale e che contribuiscono allo sviluppo e all'attuazione della legislazione. Ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 si stabilisce che le associazioni che beneficiano dei contributi saranno tenute a presentare ogni anno al Ministero un rendiconto sulla utilizzazione delle risorse percepite, mentre la mancata presentazione del rendiconto comporterà il divieto di accedere per i successivi tre anni ai contributi statali. Il comma 5 stabilisce che con decreto del Ministero saranno definiti tipologie di progetti e servizi che possono beneficiare dei contributi e i criteri per la scelta dei progetti da finanziare. Al comma 6 si prevede che lo schema di decreto di cui al comma 6 è trasmesso alle Camere per il relativo parere da esprimere entro 30 giorni dalla data di trasmissione.

L'articolo 2 dispone in merito alle modalità di affidamento, da parte del Ministero, dei servizi alle associazioni; viene previsto che, qualora se ne ravvisi la necessità, per il rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, possono essere affidati alle associazioni servizi mediante procedure di evidenza pubblica, anche nel caso in cui il corrispettivo di tali servizi risulti inferiore alla soglia minima prevista dall'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo n. 157 del 1995 che, infatti, prevede l'appalto per un valore stimato uguale o superiore al controvalore di euro 214.326. L'articolo 3 prevede infine che il Ministero indichi l'ammontare dei contributi erogati alle associazioni, il loro stato di utilizzo e l'attuazione dei programmi cui essi fanno riferimento nella relazione sullo stato dell'ambiente che viene presentato ogni due anni al Parlamento, secondo il dettato del comma 6 dell'articolo 1 della legge n. 349 del 1986.

Il senatore IOVENE (*DS-U*) prende la parola per chiedere che, prima dell'apertura della discussione generale, si possa procedere all'audizione delle principali associazioni ambientaliste, le quali sono le parti più direttamente interessate dalle disposizioni contenute nel disegno di legge in esame. A tale riguardo, del resto, alcune di queste associazioni esprimono riserve in ordine all'impianto normativo del disegno di legge. Anche per tale motivo, dunque, è indispensabile acquisire l'orientamento e le valutazioni delle associazioni ambientaliste tenendo conto altresì che non risulta che nel corso dell'*iter* del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento vi sia stato modo di effettuare siffatte audizioni.

Il presidente MULAS fa presente al senatore Iovene che l'VIII Commissione della Camera dei deputati ha nominato un comitato ristretto nell'ambito del quale si è tenuta un'audizione informale di rappresentanti di associazioni ambientaliste.

Il relatore, senatore ZAPPACOSTA (*AN*), dopo aver anch'egli richiamato le audizioni informali tenutesi presso l'VIII Commissione della Camera dei deputati, dichiara di non essere pregiudizialmente contrario alla

richiesta avanzata dal senatore Iovene, la quale però dovrebbe essere coniugata con i tempi di svolgimento dell'*iter* di un disegno di legge lungamente atteso proprio dal mondo dell'associazionismo ambientalista. Pertanto, la necessità di procedere nel più breve tempo possibile alla conclusione dell'*iter* parlamentare non deve essere pregiudicata nel momento in cui si prospetta la possibilità di un approfondimento tramite lo svolgimento di audizioni informali.

Ad avviso del senatore SPECCHIA (AN) occorrerebbe avviare e proseguire la discussione generale, al termine della quale, previo il dovuto assenso espresso in sede di Ufficio di Presidenza, si potrà valutare la possibilità di svolgere le audizioni informali richieste dal senatore Iovene. Tale orientamento, infatti, risulta essere giustificato alla luce delle motivazioni e considerazioni già indicate dal relatore, anche allo scopo di non prolungare eccessivamente l'*iter* del disegno di legge in esame.

Il senatore RIZZI (FI), aderendo alle considerazioni svolte dal senatore Specchia, dichiara che la propria parte politica non è di per sé contraria allo svolgimento delle audizioni, purché esse siano armonizzate con i necessari tempi di discussione del provvedimento. Semmai, si potrebbe valutare la possibilità di tenere le suddette audizioni non in una sede ristretta, bensì in Commissione plenaria.

Il presidente NOVI fa presente al senatore Rizzi che le audizioni informali sono state tenute nell'ambito di un comitato ristretto presso l'VIII Commissione della Camera dei deputati.

Il senatore GASBARRI (DS-U), a sostegno della richiesta formulata dal senatore Iovene, rileva che le audizioni delle associazioni ambientaliste sarebbero più efficaci se fossero svolte prima dell'apertura della discussione generale.

Il senatore SPECCHIA (AN) ritiene, contrariamente a quanto sostenuto dal senatore Gasbarri, che le audizioni delle associazioni ambientaliste possono rivelarsi maggiormente efficaci dopo la chiusura della discussione generale, essendo le stesse propedeutiche per la discussione degli emendamenti eventualmente presentati sul disegno di legge in titolo.

Il presidente NOVI rileva che il tema dell'erogazione dei finanziamenti in favore delle associazioni ambientaliste merita profonda attenzione per permettere di definire la necessaria disciplina di tale settore, soprattutto richiamando il principio della trasparenza. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, è auspicabile una rapida conclusione dell'*iter* del disegno di legge.

Con riferimento poi alla richiesta di audizioni informali delle associazioni ambientaliste esse potranno utilmente tenersi al termine della discussione generale e prima della fissazione del termine per la presentazione

degli emendamenti. A tale riguardo, occorre precisare che le menzionate audizioni si svolgeranno in sede informale e si potrà valutare la partecipazione di tutti i componenti della Commissione.

Si apre quindi la discussione generale.

Interviene il senatore SPECCHIA (AN), il quale, dopo aver ringraziato il relatore per la consueta precisione con cui ha riferito sul disegno di legge in titolo, ritiene che le disposizioni in esame hanno il merito di configurare una regolamentazione in un settore nel quale si esigono chiarezza e trasparenza. Nel corso dell'*iter* nel corso dell'altro ramo del Parlamento, tale iniziativa è stata oggetto di valutazioni differenti da parte delle altre forze politiche; tuttavia, le posizioni critiche o contrarie nei confronti di tale disegno di legge sembrano per lo più nascondere l'intenzione di difendere la situazione esistente in ordine al riconoscimento e alla erogazione dei finanziamenti verso le associazioni di protezione ambientale. Del resto, per molti anni si è registrata una forte difficoltà nell'inserire, nel previsto elenco, le associazioni ambientaliste che gravitavano nell'area del centro-destra. Tale situazione, almeno fino alla espressa modifica normativa sul punto, si era determinata anche perché l'organismo preposto all'espressione del parere sull'inserimento delle associazioni nell'elenco non aveva avuto modo di convocarsi. Inoltre, non sembra corrispondere al vero l'affermazione secondo la quale le associazioni ambientaliste non avrebbero beneficiato negli ultimi dieci anni di contributi e finanziamenti da parte del Ministero dell'ambiente.

Pertanto, il provvedimento in esame ha il merito di porre sullo stesso piano le associazioni ambientaliste, fermo restando che tra le stesse vi sono associazioni molto attive e radicate nel territorio e altre invece di più recente costituzione. Tuttavia, l'associazionismo ambientale va comunque incoraggiato in quanto costituisce una risorsa vitale per la tutela dell'ambiente. In tal senso, quindi, il disegno di legge mira a disciplinare tali problematiche, prevedendo espressamente finanziamenti e contributi da parte del Ministero dell'ambiente, nonché la possibilità di affidare in modo trasparente servizi ad associazioni ambientaliste. Per le ragioni illustrate, la propria parte politica esprime un giudizio positivo su tale iniziativa, fermo restando che nel prosieguo dell'*iter* si potrà valutare la possibilità di migliorare l'articolato, senza stravolgerne la filosofia ispiratrice.

Il senatore RIZZI (FI) sottolinea che le affermazioni del senatore Specchia riguardanti la notevole difficoltà con la quale, soprattutto durante il periodo di governo del centro-sinistra, diverse associazioni ambientaliste hanno conseguito il formale riconoscimento devono essere attentamente valutate. Anche per evitare che nel futuro si ripetano situazioni analoghe sarebbe utile che la Commissione conoscesse la prassi seguita per il riconoscimento ufficiale di tali associazioni, nonché i criteri adottati per l'erogazione dei contributi e le tipologie di controllo effettuate per verificare che le associazioni ambientaliste non perseguano finalità di lucro.

Il presidente NOVI , nel condividere le valutazioni espresse dal senatore Rizzi, ritiene che nel corso dell'esame del disegno di legge si potrebbe valutare l'utilità di ascoltare un rappresentante del Ministero dell'ambiente per comprendere quali e quanti contributi siano stati erogati negli ultimi otto anni in favore delle associazioni di protezione ambientale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il presidente NOVI avverte che, al termine della seduta pomeridiana di domani, prevista per le ore 15, avrà luogo una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

*La seduta termina alle ore 16.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

MARTEDÌ 18 MAGGIO 2004

**145ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PETRUCCIOLI**

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del direttore della Divisione Radiofonia della RAI, del Direttore dei programmi radiofonici della Rai e del Direttore di Radio Uno e Giornale Radio Rai**  
(Svolgimento e conclusione)

Dopo una breve introduzione del PRESIDENTE Petruccioli prende la parola il dottor Marcello DEL BOSCO, direttore della Divisione Radiofonia della Rai, il quale illustra in primo luogo l'attuale situazione del mercato radiofonico.

In primo luogo egli osserva che, secondo uno studio della GPF & Associati, la Radio si posiziona nel sistema dei *media* come un mezzo orientato verso il cambiamento, l'innovazione e la complessità sociale molto più di altri e, in particolare, della televisione in chiaro.

Questa realtà fa sì che il mercato radiofonico, in particolare nell'ultimo decennio, abbia assunto un carattere di spiccato dinamismo e remuneratività, incoraggiando l'ingresso di un gran numero di nuovi soggetti.

Il mercato televisivo italiano si presenta così da un lato estremamente polverizzato – vi sono in Italia 1.700 emittenti, contro le 282 della Germa-

nia e le 250 della Spagna – e dall'altro caratterizzato dal recente ingresso di soggetti forti e competitivi.

In questa situazione può essere ritenuto un successo il fatto che la Rai, in condizioni di rigidità dell'offerta determinate in parte dagli obblighi di servizio pubblico e in parte dai limiti delle risorse destinate allo sviluppo e all'innovazione, abbia conservato, nonostante le flessioni vistose degli ultimi anni, le sue posizioni di primato, arrivando anche a conseguire un notevole recupero nel primo trimestre di quest'anno rispetto all'ultimo dell'anno precedente (più 4,3 per cento per Radio Uno, più 8 per cento per Radio Due, più 15,3 per cento per Radio Tre).

Questi dati positivi – certamente da valutare con prudenza, dato che per la Radio non esiste un sistema di rilevazione automatico sul genere dell'Auditel, e la rilevazione Audiradio viene effettuata col metodo dell'intervista – si incrocia con una ripresa del mercato pubblicitario, che peraltro Radio Rai può intercettare meno facilmente rispetto ai concorrenti privati a causa dei limiti più rigorosi nell'affollamento pubblicitario.

Dopo aver fornito una serie di dati sul posizionamento delle emittenti Rai nella mappa socio-culturale, sull'evoluzione degli ascolti della Rai e delle concorrenti nel corso degli anni, sull'andamento dell'ascolto per fascia oraria nelle tre reti di Radio Rai e di Isoradio e sull'offerta di Radio Rai, il dottor Del Bosco riferisce alcuni dati concernenti le risorse, osservando che quest'anno Radio Rai ha conseguito un utile di 32 milioni di euro in una situazione in cui la partecipazione alle risorse del canone è minima, grazie anche al contenimento dei costi esterni che rappresentano il 2,3 per cento del totale della Rai.

Il dottor Del Bosco illustra quindi alcuni elementi di criticità, collegati soprattutto alla strutturale debolezza della rete e all'assenza di un piano di assegnazione delle frequenze con numerosi disturbi interferenziali da parte dell'emittenza regionale e locale, soffermandosi in particolare sulla questione del piano di razionalizzazione delle reti di onda media.

Le trasmissioni in onda media, che rappresentano in una certa misura una specificità della Radio italiana, sono realizzate utilizzando un sistema di ripetitori che ha ormai almeno cinquant'anni o anche più, le cui dimensioni consentono la trasmissione di tre segnali.

Questo sistema sta entrando progressivamente in crisi dal momento che si tratta di grandi impianti, che hanno bisogno di vaste estensioni di terreno libero per consentire il rinvio del segnale; nel corso degli anni la situazione demografica e abitativa intorno alla maggior parte di questi impianti si è modificata determinando l'intervento o della Magistratura o dei Comuni che stanno progressivamente chiudendo i ripetitori.

Si è quindi deciso di riorganizzare la rete con una impiantistica più moderna e molto più leggera, attraverso l'individuazione di nuovi siti in accordo con i Comuni, ciò che però comporterà la possibilità di sostenere un solo segnale, e si è deciso di dare la preferenza a Radio Uno sia perché è la rete di maggior ascolto, sia perché è quella con le più spiccate caratteristiche di servizio pubblico, non solo per l'elevato numero di notiziari ma anche per l'utilizzazione specifica in caso di calamità naturali.

La notizia di questo cambiamento ha originato una serie di timori e di proteste, che non appaiono però giustificate e che potranno essere superate con una adeguata informazione agli utenti.

In particolare sarà assicurata ovunque la ricevibilità di Radio Tre in modulazione di frequenza, mentre già oggi sono state rese ricevibile in FM le audiodescrizioni per i ciechi, e si è raggiunto uno specifico accordo per assicurare la continuazione del servizio in onda media per le minoranze linguistiche.

Dopo brevi interventi del dottor SOCILLO, direttore di Radio Uno e Giornale Radio Rai e del dottor VALZANIA, direttore dei programmi radiofonici della Rai, si apre il dibattito.

Il deputato GENTILONI SILVERI osserva che i dati forniti dal dottor Del Bosco, pur contribuendo ad una visione più articolata della situazione di Radio Rai rispetto a quella emersa negli ultimi mesi dalle notizie riportate dai *media*, non sembrano tali da fugare preoccupazioni per il futuro di questo settore così centrale del servizio pubblico.

Si può certamente prendere atto del fatto che la perdita di *share* determinatasi negli ultimi anni sia ascrivibile all'ingresso nel mercato di nuovi soggetti concorrenti particolarmente aggressivi, e che comunque le posizioni in graduatoria delle singole reti non risultano peggiorate; tuttavia c'è da chiedersi se vi sia una strategia aziendale per fronteggiare questa concorrenza aggressiva e cercare di recuperare il terreno.

Gli stessi incrementi verificatisi nell'ultimo trimestre, certamente positivi, devono essere però valutati in un quadro generale di costante e prolungato declino, e sarebbe anche interessante sapere qual è il rapporto fra i dati forniti dal dottor Del Bosco, fondati sull'ascolto medio giornaliero, e quelli sul cosiddetto ascolto settimanale, che risultano molto più inquietanti per l'azienda.

L'oratore si sofferma quindi sulla questione del pluralismo. È ormai da quasi due anni che questa Commissione pone alla Dirigenza della Rai il problema di individuare uno strumento per il monitoraggio del pluralismo nella Radio analogo a quello assicurato dall'Osservatorio di Pavia per la televisione. Ovviamente non si vuole con ciò mitizzare questo tipo di monitoraggio, che fornisce unicamente dati numerici che vanno poi letti con attenzione, tuttavia non sembra possibile continuare in una situazione in cui non si ha la disponibilità neanche di dati bruti.

Infine il deputato Gentiloni Silveri chiede ai dirigenti della Radio di conoscere una loro opinione sul fatto che, dai dati dello studio della GPF & Associati testé forniti alla Commissione, risulta che mentre la Radio appare come un *medium* particolarmente orientato verso l'apertura e l'innovazione, tutte e tre le reti Rai, sia pure in misura differente, appaiono invece nel confronto con i concorrenti privati, spostate sul lato della chiusura e della tradizione, superate solo da Radio Maria.

Il deputato CARRA concorda sulle osservazioni del collega Gentiloni Silveri circa l'evidente esistenza di una difficoltà da parte della Rai ad affrontare la sfida portata da nuovi soggetti che sono entrati sul mercato, un fenomeno oltretutto che non è recente, ma risale ad almeno quindici anni fa, mentre è solo negli ultimi anni che la diminuzione della quota di mercato della Rai si è fatta così evidente.

Probabilmente questa crisi ha anche un importante risvolto di politiche della tecnologia; in proposito egli chiede al dottor Del Bosco se sia giustificata la sua impressione che nell'attuale fase di passaggio dall'analogico al digitale la Rai appaia molto più preoccupata di sviluppare il digitale televisivo che il sistema Dab.

In ogni caso egli ritiene che il problema della Rai sia soprattutto un problema di offerta e di perdita della specificità delle diverse reti; si pensi in particolare a Radio Tre che negli ultimi tempi ha subito una progressiva erosione della sua caratterizzazione di approfondimento culturale, per diventare sempre di più un contenitore di offerta musicale indifferenziata e di letture integrali di romanzi dell'Ottocento.

La deputata BUFFO condivide le preoccupazioni formulate dai colleghi in ordine ai dati di ascolto forniti dal dottor Del Bosco che, valutati nel lungo periodo, non sembrano giustificare manifestazioni di ottimismo.

In particolare per quanto riguarda l'incremento verificato nell'ultimo trimestre rispetto al trimestre precedente, ella chiede di sapere se il dato positivo resta tale confrontato con quello del primo trimestre del 2003.

In ogni caso è evidente che l'inversione di tendenza nell'ultimo trimestre è ben lungi dal recuperare le perdite degli ultimi anni.

In realtà Radio Rai sembra caratterizzata da una preoccupante perdita di dinamismo, che si registra in particolare nel settore dell'informazione nel quale pure la radio pubblica dovrebbe mantenere un indiscutibile primato.

In proposito ella segnala come in occasione dei terribili attentati di Madrid dello scorso 11 marzo, che pure si erano verificati nelle prime ore del mattino, il Giornale Radio Rai abbia atteso fino alle 15 per istituire un collegamento diretto e continuo con Madrid.

Esprime poi sorpresa per il fatto che negli ultimi giorni la copertura giornalistica delle vicende irachene è stata assicurata da una inviata del Tg2, e chiede se il Giornale Radio Rai manderà un proprio inviato.

La deputata Buffo si sofferma quindi sul problema del pluralismo informativo, che appare spesso carente come da ultimo dimostrato dalla vicenda del Giornale Radio Rai che giovedì scorso ha dedicato il suo servizio di apertura alle dichiarazioni della signora Pina Bruno sulle manipolazioni dell'intervista da lei resa a «Primo Piano», senza dare spazio alla replica al Direttore del Tg3.

Il deputato CAPARINI chiede agli oratori intervenuti una loro opinione sulle prospettive di riassetto della radiofonia pubblica, e in partico-

lare della realizzazione di una rete esclusivamente dedicata all'informazione.

Chiede poi, con ciò riprendendo una richiesta della sua parte politica che aveva a tale proposito presentato specifici emendamenti al contratto di servizio, una maggiore attenzione alla trasmissione di musica italiana e in particolare di musica popolare, rilevando il carattere eccessivamente esterofilo della programmazione radiofonica della Rai.

L'oratore si sofferma quindi sul servizio, assolutamente insoddisfacente, svolto da Isoradio.

In proposito egli porta la sua esperienza personale osservando che con estrema frequenza gli capita di trovarsi «imbottigliato» da ingorghi autostradali e da incidenti dei quali Isoradio non da nessuna notizia.

Il senatore D'ANDREA ricorda come l'audizione in corso si inquadri all'interno di un complesso di audizioni finalizzate ad acquisire elementi conoscitivi in vista dell'esame del piano editoriale e del piano industriale.

La relazione del dottor Del Bosco, accanto all'esistenza di problemi legati alle dinamiche del mercato radiofonico, individua una serie di punti di criticità che hanno carattere strutturale; c'è da chiedersi se le risposte fornite dal progetto di riorganizzazione e dal piano industriale siano coerenti con l'individuazione di questi problemi, e se i dirigenti della Radiofonia condividano la filosofia che ispira tali documenti.

Il senatore FALOMI si associa in primo luogo alle osservazioni del collega Gentiloni Silveri relative alla lettura dei due dati della ricerca della GPF & Associati che evidenziano un posizionamento particolarmente tradizionale e rivolto ad un pubblico anziano di Radio Rai, nell'ambito oltretutto di un *medium* che invece si caratterizza per essere fra i più dinamici e aperti all'innovazione.

Dopo aver auspicato che Radio Rai sia in grado di fornire almeno elementi più semplici – ad esempio gli elenchi dei soggetti intervenuti nelle varie trasmissioni – per una valutazione del pluralismo, il senatore Falomi osserva come la soluzione di alcuni degli elementi di criticità evidenziati dalla relazione del dottor Del Bosco sembri rientrare piuttosto nella responsabilità del Ministro delle comunicazioni che in quello dell'azienda, e a tale proposito egli auspica che sia possibile svolgere in tempi brevi una audizione del Ministro.

Egli chiede infine al dottor Del Bosco se i problemi evidenziati dal deputato Caparini relativi al funzionamento di Isoradio non siano anche da addebitare ad una carenza di informazioni da parte della Società Autostrade, interessata a minimizzare le difficoltà sulla rete autostradale.

Il PRESIDENTE Petruccioli osserva in primo luogo che allo stato attuale gli unici dati sul pluralismo possono essere di fonte dell'azienda stessa; egli osserva peraltro che l'assenza del video rende più facilmente interpretabili i dati riferiti alla radiofonia.

Nell'osservare quindi, come già ricordato dal senatore D'Andrea, che l'audizione di oggi è finalizzata ad illustrare il piano industriale e il piano editoriale della Rai, osserva come la relazione del dottor Del Bosco abbia posto bene in luce il recente cambiamento del mercato radiofonico, dove l'ingresso di nuovi soggetti ha profondamente modificato negli ultimi dieci anni una situazione che per circa un ventennio aveva visto la Rai contrapposta non tanto a dei concorrenti di tipo commerciale, quanto ad una articolata realtà di radio locali e radio libere.

Egli chiede quindi quali sono le strategie con cui Radio Rai affronta la nuova situazione, tenuto conto anche del progressivo invecchiamento del suo pubblico, un aspetto questo fortemente legato al carattere di profonda identificazione che conosce il rapporto tra il pubblico e la radio.

In proposito egli fa l'esempio dell'associazione degli «Amici di Radio Tre», che in questi giorni gli ha manifestato la sua preoccupazione per la cessazione della trasmissione della rete in onda media, una associazione di cui non esiste, né probabilmente può esistere, un equivalente tra il pubblico della televisione generalista.

Il Presidente chiede infine ai rappresentanti della Radiofonia pubblica se, proprio in vista di una maggiore elasticità e competitività sul mercato di Radio Rai, non sia opportuna la sua societizzazione.

Il dottor DEL BOSCO condivide in primo luogo quanto affermato dai parlamentari intervenuti circa il fatto che i dati da lui forniti non siano in alcun modo tranquillizzanti.

In realtà nel sottolineare il fatto che, nonostante le perdite, le reti Rai abbiano mantenuto il loro primato, egli intendeva sottolineare un parziale contenimento dei danni in una situazione che si presenta sotto tutti gli aspetti sfavorevole.

In particolare il problema della radio è un problema di risorse, che non appare certamente risolto da un piano di riorganizzazione che, se non sarà profondamente rivisto, non può non portare alla sostanziale fine della radio pubblica, che ha finora retto il confronto con una concorrenza che non sempre ha puntato sulla qualità e che è comunque libera dagli obblighi del servizio pubblico.

Si pensi ad esempio alla collocazione in modulazione di frequenza delle audiodescrizioni per i ciechi; si tratta di un servizio a cui la Rai è giustamente obbligata per contratto, ma che evidentemente è diretto a poche migliaia di utenti e comporta la rinuncia a trasmettere altri programmi in un orario di buon ascolto.

Per quanto riguarda la questione sollevata dal deputato Gentiloni Silveri dei dati relativi all'ascolto settimanale, apparentemente peggiori di quelli relativi all'ascolto medio giornaliero, il dottor Del Bosco fa presente che in realtà l'ascolto settimanale è un dato residuale ed impreciso – si chiede cioè all'intervistato quali reti ricordi di aver ascoltato nel corso della settimana – non paragonabile a quello sul dato medio giornaliero che è ricavato da una serie di domande molto puntuali. Fino all'anno scorso, in realtà, il dato settimanale non veniva in pratica tenuto in consi-

derazione in alcuna statistica, e se le cose sono cambiate è solo perché un editore concorrente trae vantaggio dalla pubblicazione di questo dato.

Rispondendo ad una domanda del deputato Carra, il dottor Del Bosco fa poi presente che la digitalizzazione della radiofonia rappresenta allo stato attuale un processo estremamente aleatorio.

Bisogna considerare che per il passaggio dall'analogico al digitale sono necessari tre elementi: un adeguato numero di frequenze, la disponibilità di programmi e la diffusione di apparecchi radiofonici adeguati.

Per quanto riguarda i programmi, Radio Rai realizza da tempo programmi di carattere sperimentale, ma è evidente che se il processo deve essere credibile occorre una offerta variegata e abbondante da trasmettere sui vari sottocanali. Più difficile è risolvere il problema dell'acquisto delle frequenze, che fino ad oggi è stato negletto, e quello della diffusione di apparecchi ricevitori adeguati; a questo proposito bisogna osservare che l'utenza italiana è caratterizzata dalla scarsa diffusione di vere apparecchiature radio, mentre prevalgono le radioline portatili e in questa situazione è difficile immaginare una disponibilità del mercato ad assorbire radio adatte alla ricezione del digitale.

Quanto all'aspetto relativo alla concorrenza sul prodotto, in particolare per quanto riguarda l'intrattenimento, c'è da osservare che Radio Rai ha ottenuto degli eccellenti risultati nell'ambito del varietà di qualità, si pensi a Fiorello, al «Ruggito del coniglio» o a «Caterpillar»; va tuttavia considerato che la quota di ascolto di questi programmi non può essere paragonata, come spesso si fa, a quella di analoghi varietà televisivi, dal momento che va riferita comunque ad un mercato molto più frammentato dal punto di vista dell'offerta.

Il dottor Del Bosco si sofferma infine sul problema di Isoradio.

Egli è perfettamente consapevole dell'insufficienza del servizio, che allo stato attuale è però difficile migliorare sia sul piano tecnico – una reale copertura delle autostrade, attualmente garantita solo nell'Italia settentrionale, richiede investimenti che non sono alla portata di Radio Rai – sia dal punto di vista del prodotto.

A questo proposito bisogna osservare che il servizio Ciss è, incredibilmente, disciplinato con legge, in maniera oltretutto estremamente minuziosa, ciò che non consente alla Rai di utilizzare fonti diversificate di informazione – ad esempio le segnalazioni dei camionisti – e la obbliga a servirsi unicamente delle informazioni della Società Autostrade confermate dalla Polizia Stradale.

Poiché la Società Autostrade, per una politica commerciale a suo parere piuttosto miope, tende a ridurre al minimo la segnalazione delle difficoltà della circolazione, il servizio non può che presentare limitazioni molto gravi.

Il dottor SOCILLO ritiene che, senza certamente abbandonarsi ad ingiustificati trionfalismi, sia giusto riconoscere che l'inversione di tendenza verificata all'inizio di quest'anno rappresenta un risultato reale e importante.

Dopo aver ricordato come in occasione degli attentati di Madrid Radio Anch'io effettuò subito uno speciale di circa due ore – con i rischi che una simile scelta comporta, considerando che in quell'occasione ebbe una parte rilevante la commissaria europea Loyola Palacio che diede una ampia copertura alla tesi dell'attentato basco – egli fa presente che la copertura in questi giorni delle notizie da Bagdad da parte di una giornalista del Tg2 dipende dal fatto che l'inviato del Giornale Radio sta seguendo attualmente un importante vertice ad Amman; si tratta dunque di una supplenza temporanea, in ogni caso tra giornalisti della stessa azienda.

Egli rivendica quindi l'imparzialità e il rispetto del pluralismo sempre manifestati dal Giornale Radio Rai, osservando anzi che ad esempio una rubrica come «Baobab» si è semmai segnalata per una particolare attenzione alle ragioni delle opposizioni e delle minoranze.

In particolare egli respinge le contestazioni della deputata Buffo in ordine al modo in cui il Giornale Radio Rai ha trattato la vicenda dell'intervista alla vedova Bruno, osservando che tali accuse – che lo colpiscono profondamente, in particolare per i suoi rapporti di amicizia con il dottor Di Bella – sono il frutto di una disinformazione proveniente dall'interno della stessa rete e riproducono lo stantio copione del confronto fra i titoli del Giornale Radio e quelli dei quotidiani, senza tener conto delle profonde differenze esistenti fra i due mezzi.

In particolare il Giornale Radio Rai aveva dato ampiamente conto delle smentite del dottor Di Bella in tutte le edizioni di mercoledì scorso, mentre aveva dedicato l'apertura di giovedì alle ripercussioni della vicenda nel dibattito politico.

Il dottor VALZANIA ritiene che l'attuale andamento di Radio Rai debba essere inquadrato in un discorso di sistema.

Per comprendere bene l'evoluzione del mercato radiofonico bisogna considerare che, se è vero che il numero delle emittenti in Italia è particolarmente elevato, è anche vero che in pochi anni si è passati da 4.000 a 1.700 emittenti. Questo perché nel momento in cui è apparso evidente che l'utenza radiofonica era in espansione e foriera di notevoli guadagni pubblicitari, sono comparsi sul mercato una serie di editori che si sono potuti espandere proprio acquistando le frequenze delle radio locali e delle radio libere.

Radio Rai, priva di risorse da investire, non ha potuto partecipare a questa espansione che costituisce la precondizione dell'espansione commerciale, e certamente oggi in Italia la radio dotata delle migliori frequenze è Radio Maria e non Radio Rai.

Un altro limite di Radio Rai è poi la sua minore flessibilità determinata dall'obbligo di avere unicamente tre reti, più Isoradio. Come è stato giustamente osservato dal Presidente la radio si presenta, rispetto alla televisione, come un *medium* ad elevata fidelizzazione, paragonabile ad esempio a quella dei lettori dei giornali.

In conseguenza di ciò il pubblico di una radio tende ad «invecchiare» con la radio stessa, e la creazione da parte di uno stesso editore di nuove emittenti è un buon sistema per assecondare il fenomeno.

In ogni caso egli ritiene che l'adozione di un modello societario sul tipo di quello di Radio France, potrebbe favorire una maggiore agilità e competitività di Radio Rai.

Il dottor Valzania osserva quindi che le critiche del deputato Carra alla programmazione di Radio Tre sembrano ispirate, piuttosto che all'esperienza diretta, ad una sorta di *vulgata* che trova ampia diffusione ma che non ha un fondamento oggettivo.

Per quanto riguarda l'offerta musicale Radio Tre si presenta nel panorama non solo radiofonico italiano come una sede unica di valorizzazione dell'esperienza esecutiva contemporanea della musica classica, mentre i dibattiti della rete continuano ad ospitare alcuni fra gli intellettuali italiani più prestigiosi.

Infine egli ricorda come recentemente su «L'Unità» un giornalista che aveva appena prestato la propria collaborazione per i commenti settimanali della rubrica «Prima pagina» ha avuto parole di apprezzamento per la rete estremamente lusinghiere.

Il PRESIDENTE Petruccioli ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 16,55.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa  
o simile**

MARTEDÌ 18 MAGGIO 2004

**UFFICIO DI PRESIDENZA  
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

**Riunione n. 52**

*Presidenza del Presidente*  
Roberto CENTARO

*La riunione inizia alle ore 12,10 e termina alle ore 13,20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi**  
**a crimini nazifascisti**

MARTEDÌ 18 MAGGIO 2004

**UFFICIO DI PRESIDENZA,**  
**INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,05 alle ore 14,55.

**COMMISSIONE PLENARIA**

*Presidenza del Presidente*  
Flavio TANZILLI

*La seduta inizia alle ore 14,55.*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Flavio TANZILLI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, si proceda in seduta pubblica.

*(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).*

**Comunicazioni del Presidente**

Flavio TANZILLI, *presidente*, comunica che la Commissione ha acquisito i seguenti atti riservati:

dalla Procura generale militare presso la Corte militare di appello, parte della documentazione rinvenuta nel 1994 a Palazzo Cesi e riguardante gli incartamenti relativi alle stragi delle Fosse Ardeatine, di Cefalonia e di Gubbio indicate, rispettivamente, ai numeri 1, 2027 e 1188 del registro generale delle notizie di reato.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15.*

# SOTTOCOMMISSIONI

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 18 MAGGIO 2004

**184<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
FALCIER

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**(2952) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive e integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza**  
(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ (AN), richiamando le considerazioni già svolte in sede di esame dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(2435) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Diritto di visita dei nonni**

(Parere su testo ed emendamenti alla Commissione speciale in materia di infanzia e di minori. Esame. Parere favorevole sul testo e sugli emendamenti)

Il relatore MAFFIOLI (UDC) illustra il disegno di legge in titolo, finalizzato a garantire e tutelare il rapporto tra i minori e i nonni, sancendo

il diritto di visita degli ascendenti, da un lato, e il dovere per i genitori di consentire e non ostacolare tale rapporto, ove ciò non sia in contrasto con l'interesse del minore, dall'altro. Dà conto degli emendamenti ad esso riferiti e propone alla Sottocommissione di esprimere un parere favorevole sia sul testo che sugli emendamenti.

Concorda la Sottocommissione.

**(1243) Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione sul testo proposto dal Comitato ristretto per il disegno di legge n. 1243. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) illustra il testo proposto dal Comitato ristretto per il disegno di legge n. 1243, con il quale è stato modificato – senza mutarne l'impostazione complessiva – l'originario testo di iniziativa governativa; si tratta di novelle alla disciplina del fallimento molto apprezzabili: propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(2882) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Mauritania sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Nouakchott il 5 aprile 2003, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per i profili di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2915) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze in materia civile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait l'11 dicembre 2002, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per i profili di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2848) SALINI ed altri – Contributo straordinario all’Unione italiana dei ciechi per la realizzazione di un Centro polifunzionale di alta specializzazione per l’integrazione sociale dei ciechi pluriminorati**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore presidente FALCIER (*FI*) illustra il disegno di legge in titolo, con il quale si provvede ad attribuire un contributo straordinario all’Unione italiana dei ciechi, finalizzato alla realizzazione di un Centro polifunzionale di alta specializzazione per l’integrazione sociale dei ciechi pluriminorati; ricorda che la legge finanziaria 2004 aveva previsto una specifica finalizzazione, in vista di questa iniziativa. Propone quindi alla Sottocommissione di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione consente.

**(2896) Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e Università**

(Parere su emendamenti all’Assemblea. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo; si sofferma sull’emendamento 2.0.3, sul quale la Sottocommissione aveva già espresso parere contrario lo scorso 4 maggio, in quanto esso demanda ad apposito regolamento ministeriale la disciplina delle modalità di conferimento dei posti e delle sedi da parte dell’amministrazione scolastica regionale, sebbene la sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 2004 abbia escluso che la distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche sia riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «norme generali sull’istruzione», dovendosi quindi escludere che in tale materia possa intervenire un regolamento ministeriale, a ciò ostando l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione. Propone, pertanto, di ribadire la contrarietà a detto emendamento, mentre ritiene che si possa esprimere un parere non ostativo sul complesso dei restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con le proposte formulate.

**(2901) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe**, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere su emendamenti all’Assemblea. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni)

Il relatore presidente FALCIER (*FI*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo; premesso che gli emendamenti 5.3 e 5-ter.5 prevedono il parere vincolante delle Commissioni competenti nell’ambito

di un procedimento amministrativo, e sottolineato che, pur ritenendo opportuna la previsione di tale parere non vincolante, si sofferma sull'emendamento 5-ter.0.100, sul quale prevede di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo segnalando tuttavia che esso prevede l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia finalizzato al finanziamento di successivi provvedimenti legislativi concernenti la disciplina tributaria del trattamento di fine rapporto, incidendo quindi in una materia che appare non omogenea al contenuto del decreto-legge n. 79 in esame. Propone inoltre di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Conviene la Sottocommissione.

**(2562) Deputati SINISI e Nicola ROSSI. – Istituzione della provincia di Barletta – Andria – Trani**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo; premesso che gli emendamenti 1.101 e 1.102 propongono disposizioni analoghe a quelle formulate con riferimento ad altro disegno di legge istitutivo di nuova provincia e che sono stati dichiarati inammissibili durante l'esame in sede referente in quanto volti a introdurre aggravamenti procedurali non previsti dalla disciplina costituzionale, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(2563) Istituzione della provincia di Fermo**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tanoni; Zama  
(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo; premesso che gli emendamenti 1.14, 2.70, 2.118, 2.119, 2.120, 2.121, 2.122 e 3.19 sono stati dichiarati inammissibili durante l'esame in sede referente, in quanto volti a introdurre aggravamenti procedurali non previsti dalla disciplina costituzionale, cui si aggiungono gli emendamenti 1.100 e 1.101, e ricordato che - sempre nel corso dell'esame in sede referente - non erano state esaminate proposte che, come l'emendamento 1.200, riguardavano l'istituzione di una provincia diversa da quella oggetto del disegno di legge cui si riferivano, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 18 MAGGIO 2004

**329<sup>a</sup> seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**(2901) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta pomeridiana del 12 maggio.

Il presidente AZZOLLINI, richiamando il dibattito svolto sul testo del disegno di legge in titolo durante le precedenti sedute, nonché le precisazioni fornite dal Governo, propone di conferire mandato al relatore a predisporre un parere non ostativo sul testo, mentre ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame degli emendamenti.

Il senatore CADDEO (*DS-U*), rifacendosi alle considerazioni già espresse durante il precedente dibattito, preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta, avanzata dal Presidente, di rendere un parere non ostativo sul testo del disegno di legge in esame.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente e conviene, altresì, di rinviare il seguito dell'esame degli emendamenti.

*(2912) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo ed esame degli emendamenti. Parere non ostativo con osservazioni, parzialmente contrario, limitando all'articolo 4, comma 6-*bis* sul testo; parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta del 13 maggio.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che, nella precedente seduta, il Governo ha depositato delle note di chiarimento in ordine alle osservazioni avanzate dal relatore sul testo del provvedimento in esame.

Il sottosegretario VEGAS illustra le suddette note precisando, in merito all'articolo 1, comma 4, che l'attribuzione al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno del compito di raccogliere le segnalazioni delle violazioni introdotte dalla norma in esame rientra nelle competenze istituzionali del Dipartimento medesimo, a cui si fa fronte nell'ambito delle ordinarie risorse ad esso assegnate.

In relazione all'articolo 2, comma 2, fa presente che, fino al precedente esercizio finanziario 2003, al Ministero per i beni e le attività culturali è stata sempre attribuita la quota massima prevista dalla normativa vigente, pari a circa 155 milioni di euro. Precisa, peraltro, che la prevista finalizzazione, nel limite di 90 milioni di euro, non può prescindere dall'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 83, della legge n. 662 del 1996.

In relazione al comma 3-*ter* del medesimo articolo 2, ritiene che la determinazione su base triennale dei criteri di ripartizione della quota del fondo unico per lo spettacolo (FUS) destinato alle fondazioni lirico-sinfoniche non incida sulla quantificazione annuale dello stesso stabilita in Tabella C della legge finanziaria, che costituisce in ogni caso il limite massimo di spesa annuale.

Per quanto riguarda l'articolo 3, comma 1, segnala che è già stato adottato il previsto decreto ministeriale, con il quale sono state individuate, in 2.680.000 euro per l'anno 2003, e 2.550.000 euro per l'anno 2004, le quote dei limiti d'impegno autorizzati dall'articolo 13 della legge n. 166 del 2002 destinate agli scopi previsti dall'articolo 60 della legge n. 289 del 2002. Fa presente, inoltre, che dette risorse, stante la loro natura, dovranno essere destinate esclusivamente a spese d'investimento.

Relativamente all'articolo 4, comma 1, concorda sull'opportunità di acquisire chiarimenti in ordine alle finalità cui sono destinate le risorse di cui al comma 1; fa comunque presente che il competente Ministero ha assicurato che gli interventi, da individuarsi con decreto ministeriale, saranno inerenti esclusivamente a spese d'investimento.

In merito al comma 6-*bis* del medesimo articolo 4, rileva che il comprendere tra i soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica (società, associazioni) anche le cooperative determina minori entrate per il

bilancio dello Stato, per la cui esatta quantificazione rinvia ad un'apposita nota del Ministero dell'economia e delle finanze che deposita agli atti della Sottocommissione.

Per quanto concerne il comma 6-ter del citato articolo 4, fa presente che la previsione della non gratuità degli incarichi degli amministratori potrebbe determinare minori entrate per il bilancio dello Stato.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto delle delucidazioni offerte dal rappresentante del Governo, ritiene che la Sottocommissione possa rendere parere non ostativo sul testo in esame, nel presupposto che le risorse finanziarie di cui all'articolo 3, comma 1, e 4, comma 1, siano destinate esclusivamente alla copertura di spese di investimento e che gli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 4, comma 6-ter, svolgano i relativi incarichi a titolo gratuito.

Per quanto concerne l'articolo 4, comma 6-bis, osserva che, sulla base della documentazione presentata dal Governo, l'impatto finanziario della norma risulta alquanto circoscritto, in quanto, in termini di cassa, l'inclusione delle cooperative tra le società sportive dilettantistiche, ampliando la platea dei beneficiari delle connesse agevolazioni fiscali, comporterebbe una perdita di gettito pari ad appena 0,25 milioni di euro per il 2004, 1,09 milioni per il 2005 e 0,83 milioni per il 2006. Di conseguenza, ritiene che la Sottocommissione debba esprimere parere contrario, limitatamente a tale parte del testo, senza però richiamare all'articolo 81 della Costituzione, proprio in considerazione dell'ammontare assai modesto della suddetta perdita di gettito.

Il senatore CADDEO (DS-U) ritiene che i chiarimenti offerti dal rappresentante del Governo risolvano solo in parte i problemi finanziari evidenziati nel corso del dibattito relativamente al testo del citato disegno di legge n. 2912. In particolare, rileva che la perdita di gettito derivante dall'articolo 4, comma 6-bis, ancorché di modesto importo, richiederebbe comunque un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, mentre il semplice parere contrario indicato nella proposta del Presidente, così come i presupposti indicati relativamente alle altre disposizioni, non sono, a suo avviso, sufficienti ad assicurare l'invarianza finanziaria del provvedimento, per cui preannuncia voto contrario sulla richiamata proposta di parere.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conferisce, infine, mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, nel presupposto che:

le risorse di cui all'articolo 3, comma 1 e all'articolo 4, comma 1, siano destinate esclusivamente alla copertura di spese di investimento;

gli amministratori delle società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 4, comma 6-ter, svolgano i loro incarichi a titolo gratuito.

Esprime, altresì, parere contrario limitatamente all'articolo 4, comma 6-bis, rilevato peraltro l'ammontare non significativo della perdita di gettito derivante dall'inclusione, ivi prevista, delle società cooperative tra le associazioni e società sportive dilettantistiche.».

Passando all'esame degli emendamenti, il relatore NOCCO (FI) illustra le proposte trasmesse dall'Assemblea relative al disegno di legge in esame, rilevando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 1.101 (che destina al Fondo unico per lo spettacolo (FUS) il 50 per cento dell'IVA pagata dagli utenti sull'abbonamento ad alta velocità ad Internet), 1.595 (in quanto trasferisce dalla SIAE al Ministero delle finanze il compito di raccolta delle dichiarazioni concernenti le cessioni e i compensi dovuti dai fabbricanti e dagli importatori di apparecchi e supporti per la riproduzione e la registrazione) e 1.632 (che sopprime i suddetti compensi). Segnala, inoltre, che sembrano discendere nuovi o maggiori oneri dalle proposte 1.387 (che obbliga il Ministero dei beni e delle attività culturali a riprodurre, via Internet e a mezzo stampa, il testo degli avvisi di avvenuto assolvimento degli obblighi della normativa sul diritto d'autore che devono accompagnare ogni opera dell'ingegno immessa nelle reti telematiche), 1.639 (che aumenta il numero dei componenti del Comitato permanente per il diritto d'autore, in relazione ai gettoni di presenza erogati agli stessi), 1.642 (che esclude i libri e gli altri prodotti culturali ivi indicati dal campo di applicazione dell'IVA), 1.643 (che prevede sgravi fiscali a favore delle aziende che aderiscono alle iniziative culturali ivi previste), 1.644 (che prevede iniziative di promozione e diffusione della cultura italiana, con materiali da rendere gratuitamente disponibili), 2.221 e 2.222 (in quanto consentono di coprire gli oneri del rinnovo dei contratti integrativi delle fondazioni lirico-sinfoniche anche mediante i contributi dei fondatori pubblici e privati, anziché solo previo reperimento di idonee risorse aggiuntive, come previsto nel testo al fine di garantire il pareggio dei bilanci).

In relazione al parere da rendere sul testo, ritiene poi necessario valutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri dagli emendamenti 1.29 (in quanto pone le attività di raccolta delle segnalazioni delle violazioni nonché il raccordo con le Amministrazioni interessate a carico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni anziché del Ministero dell'interno), 1.490 e 1.30 (che indicano gli organi e le strutture attraverso cui il Ministero dell'interno deve svolgere le suddette attività di raccolta), 1.494 e 1.510 (che prevedono la creazione di un database nazionale delle segnalazioni delle violazioni), 1.501 (che dispone il raccordo con l'Autorità giudiziaria), 1.503 (in quanto sostituisce l'attività di raccordo con l'adozione di non meglio precisati provvedimenti disciplinari e amministrativi), 1.509 e 1.523 (che impongono al Ministero dell'interno la verifica della veridicità di ogni segnalazione), 1.637 (che istituisce presso il Ministero dei beni e delle attività culturali il registro, con iscrizione a titolo gratuito, degli intermediari per le attività di diffusione e riproduzione delle opere tutelate), 1.645 (che promuove la divulgazione di documenti e materiale di interesse

culturale, anche via Internet), 2.109, 2.110, 2.111, 2.112, 2.113, 2.114, 2.115, 2.116, 2.117, 2.118, 2.119 e 2.120 (qualora la sostituzione delle imprese di produzione indicate nel testo con altri tipi di strutture, dovesse determinare un ampliamento della platea dei beneficiari dei finanziamenti ivi previsti). In merito all'emendamento 2.6, riscontra l'esigenza di acquisire chiarimenti circa la disponibilità delle risorse del Fondo ivi richiamato (destinate agli interventi a favore delle attività cinematografiche), per valutarne la compatibilità con le ulteriori finalità ivi indicate (istituzione di un conto speciale per le ristrutturazioni dei teatri).

In relazione al parere da rendere sul testo, circa la disponibilità delle risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge n. 662 del 1996 (derivanti dall'estrazione settimanale del gioco del lotto), fa poi presente che occorre valutare se le suddette risorse siano sufficienti ad assicurare la copertura degli oneri derivanti dalle proposte 2.123 (che aggiunge alle finalità previste nel testo vari contributi a favore delle attività di esercizio cinematografico), 2.125 (che prevede un diverso utilizzo della quota di 90 milioni di euro indicata nel testo), 2.126 (che rende permanente, anziché limitata al 2004, l'erogazione delle risorse ivi indicate), 2.127, 2.128, 2.129, (che riducono l'ammontare delle risorse da erogare), 2.8 e 2.131 (che eliminano il finanziamento alla società «Arcus S.p.a.», ma sopprimono anche il riferimento al decreto con cui si accerta preliminarmente l'ammontare del gettito disponibile), 2.229 e 2.230 (che, per ciascun anno a decorrere dal 2004, destinano una quota pari a 10 milioni di euro delle risorse in questione ad ulteriori finalità).

In merito all'emendamento 2.138, segnala che il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione alle finalità di spesa indicate, del 50 per cento delle somme derivanti dalla soppressione del conto speciale ivi richiamato, non appare corretto dal punto di vista contabile, posto che le suddette somme dovrebbero essere riversate al bilancio dello Stato in misura integrale. Segnala poi l'emendamento 2.141, in quanto sopprime la clausola che autorizza il Ministro dell'economia ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato.

In relazione alle osservazioni formulate sul testo, rileva la necessità di acquisire conferma circa la disponibilità delle risorse di cui all'articolo 60, comma 4, della legge n. 289 del 2003 (destinate alla tutela e agli interventi a favore dei beni e delle attività culturali e derivanti dalla quota del 3 per cento dei limiti di impegno 2003 e 2004, per la realizzazione di infrastrutture), richiamate dalle proposte 3.2 (che fissa i settori prioritari di intervento) e 3.3 (che prevede l'emanazione di un regolamento per definire criteri e modalità di utilizzo delle suddette risorse). Segnala, altresì, l'emendamento 3.101, che sopprime la clausola di copertura costituita dalle medesime risorse, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, del testo. Con riferimento alle considerazioni svolte sul testo, ritiene che occorre chiarire se gli interventi previsti dagli emendamenti 4.100 e 4.2 abbiano o meno natura di spese di investimento, al fine di verificarne la compatibilità con le risorse in conto capitale indicate a copertura. In relazione alle osservazioni riferite al testo circa la copertura delle spese del

Comitato di saggi di cui all'articolo 4, comma 4-*bis*, osserva l'esigenza di valutare la proposta emendativa 4.106, che aumenta da tre a quattro i componenti del predetto Comitato. In relazione al parere da rendere sul testo, segnala poi l'emendamento 4.9 (limitatamente al capoverso comma 17-bis, lettera *c*)), da cui potrebbero derivare variazioni negative di gettito, in rapporto all'inclusione, tra i soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica (e che possono quindi fruire delle relative agevolazioni fiscali) anche delle società cooperative. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso contrario sulle proposte 1.101 (in quanto destinare ad altra finalità della quota dell'IVA sugli abbonamenti ad Internet ivi indicati determinerebbe la scopertura di oneri già previsti a legislazione vigente), nonché 1.595 (in quanto suscettibile di aggravare le procedure amministrative di raccolta e accertamento delle dichiarazioni di redditi ivi richiamate, con il rischio di compromettere l'acquisizione del relativo gettito fiscale). Analogamente, esprime avviso contrario sugli emendamenti 1.632, 1.637, 1.645 e 2.8, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Si pronuncia altresì in senso contrario sugli emendamenti 2.138 e 2.141, per i quali si associa alle considerazioni del relatore. Si rimette infine alla valutazione della Sottocommissione per quanto concerne i restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI, tenuto conto delle osservazioni del relatore e delle precisazioni testé offerte dal sottosegretario Vegas, ritiene che debba rendersi parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri. Viceversa, esprime avviso favorevole sugli emendamenti 1.29, 1.490, 1.30, 1.501, 1.503, 1.509 e 1.523, posto che, come emerso durante l'esame del testo, le attività amministrative ivi indicate possono svolgersi nell'ambito delle competenze già attribuite alle amministrazioni interessate. Analogamente, accertata la disponibilità delle risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge n. 662 del 1996, derivanti dalle estrazioni settimanali del gioco del lotto, richiamate dall'articolo 2 del testo, formula avviso favorevole su tutti gli emendamenti che prevedono un diverso utilizzo delle suddette risorse, nei limiti delle relative disponibilità ad eccezione delle proposte 2.8 e 2.131, su cui esprime avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto sopprimono il riferimento al decreto ministeriale che deve accertare previamente la disponibilità delle risorse stesse.

Ritiene, inoltre, che dovrebbe rendersi parere contrario, senza richiamo all'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.141, in quanto viola le norme di contabilità, e 4.9, in coerenza con il parere reso su analoghi emendamenti riferiti ad altri provvedimenti. Per quanto concerne l'emendamento 3.3, tenuto conto, come precisato dal sottosegretario Vegas, che sono già stati indicati, con apposito decreto, gli importi

esatti delle risorse derivanti dalle quote dei limiti di impegno ivi richiamati, ritiene opportuno esprimere un parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione degli importi indicati nell'emendamento stesso nei limiti fissati dal predetto decreto. Per quanto riguarda poi le proposte 4.100 e 4.2, la Sottocommissione, a suo avviso, dovrebbe rendere parere non ostativo nel presupposto che le risorse ivi indicate siano destinate esclusivamente alla copertura di spese di investimento, in analogia con il parere reso sul testo. Formula infine avviso favorevole sull'emendamento 4.106, nel presupposto che la partecipazione al Comitato dei saggi ivi richiamato avvenga a titolo gratuito, e su tutti i rimanenti emendamenti.

Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a predisporre un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione delle proposte 1.101, 1.595, 1.632, 1.387, 1.639, 1.642, 1.643, 1.644, 2.221, 2.222, 1.494, 1.510, 1.637, 1.645, 2.109, 2.110, 2.111, 2.112, 2.113, 2.114, 2.115, 2.116, 2.117, 2.118, 2.119, 2.120, 2.126, 2.8, 2.131, 2.138, 3.101, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché 2.141 e 4.9, sulle quali il parere è contrario. Formula, altresì, parere non ostativo sull'emendamento 3.3, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla lettera *a*) le parole: «euro 4.812.000», siano sostituite dalle seguenti: «euro 2.680.000» e che alla lettera *b*) le parole: «euro 3.282.000», siano sostituite dalle seguenti: «euro 2.550.000»; nonché parere non ostativo sulle proposte 4.100 e 4.2, nel presupposto che le risorse ivi richiamate siano destinate esclusivamente alla copertura di spese di investimento e parere non ostativo sulla proposta 4.106, nel presupposto che la partecipazione al Comitato dei saggi ivi richiamato avvenga a titolo gratuito.».

Il senatore CADDEO (*DS-U*) preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta del Presidente, rilevando, in particolare, che le osservazioni segnalate avrebbero dovuto essere rese con delle condizioni poste ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, anziché con dei semplici presupposti, che reputa inefficaci, al fine di assicurare l'effettiva neutralità finanziaria degli emendamenti richiamati.

Con il parere conforme del sottosegretario VEGAS, la Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

**(2896) Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004 - 2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo ed esame degli emendamenti. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta del 13 maggio.

Il sottosegretario VEGAS, dopo aver richiamato alcune considerazioni svolte dal sottosegretario Armosino nella precedente seduta, integra le stesse segnalando l'opportunità di limitare le disposizioni di cui all'articolo 5 soltanto all'anno 2004, al fine di evitare riflessi negativi sulla finanza pubblica per gli anni successivi.

Dopo un intervento del senatore CADDEO (*DS-U*) volto a condividere l'opportunità di limitare l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 al solo anno 2004 ed a sollevare alcune perplessità anche sui profili finanziari connessi all'articolo 4, prende la parola il senatore DETTORI (*Mar-DL-U*) per segnalare che, a seguito dell'autonomia finanziaria, alcune università impiegano le risorse finanziarie disponibili dalla cessazione del rapporto di lavoro di personale amministrativo per finanziare l'assunzione di nuovi ricercatori e docenti, creando alcune situazioni di tensione in ambito locale.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver espresso avviso conforme al Governo sull'articolo 5, in replica al senatore Caddeo, propone di esprimere avviso favorevole sull'articolo 4 nel presupposto che le Università correlino il numero degli ammessi in relazione alle spese da sostenere per la sessione straordinaria degli esami di Stato ed ai contributi a carico dei partecipanti.

Il relatore FERRARA (*FI*), preso atto delle considerazioni emerse dal dibattito, illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta nel presupposto che, al fine di assicurare che gli oneri derivanti dalla sessione straordinaria di esami dei cui all'articolo 4 siano coperti con i proventi a carico dei relativi partecipanti, le Università interessate, nell'ambito di un'idonea programmazione delle occorrenze, provvedano a correlare opportunamente il numero degli ammessi in relazione alle spese da sostenere e a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che:

a) all'articolo 2, comma 4, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tenuto anche conto dei criteri di cui al comma 3»;

b) all'articolo 5, comma 1, siano soppresse le parole: «e fino alla realizzazione della riforma stessa» e dopo le parole: «non si tiene conto» siano inserite le seguenti: «, salvo che ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 53, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,»;

c) all'articolo 5, comma 2, siano soppresse le parole: «e fino alla riforma di cui al comma 1,».

Con l'astensione preannunciata dai senatori CADDEO (*DS-U*) e DETTORI (*Mar-DL-U*), a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari, la Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il relatore FERRARA (*FI*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, le proposte 2.111, 2.38, 2.0.2, 2.0.100, 2.0.101, 3.0.201, 3.0.1, 3.0.5, 5.1 (testo 2)/4 e 5.4, in quanto recano minori entrate o maggiori oneri privi della corrispondente copertura finanziaria. In relazione al parere da rendere sull'articolo 2, comma 4, rileva che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari delle proposte 2.32, 2.19 e 2.20, in quanto volte a prevedere l'ammissione (anche in soprannumero) a corsi già organizzati da strutture didattiche esistenti, nonché delle proposte 2.33, 2.34, 2.17 e 2.36, in quanto volte ad istituire nuovi corsi speciali da svolgere presso strutture pubbliche senza prevedere né una copertura delle maggiori spese attraverso un aumento delle tasse e dei contributi, né una modulazione temporale dei corsi idonea ad assicurare un volume minimo di contributi sufficienti a coprire i maggiori oneri dei corsi da istituire. Ritiene, inoltre, necessario valutare gli effetti finanziari della proposta 1.0.2 in quanto appare suscettibile di determinare assunzioni per un volume di risorse eccedente quelle rese disponibili dalla cessazione dal servizio del personale di ruolo nell'anno di riferimento. Fa presente, inoltre, che, la proposta 2.109 sopprime la modulazione dei corsi che garantisce l'insussistenza di nuovi o maggiori oneri a carico delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, mentre gli emendamenti 4.0.100 e 5.0.100 prevedono coperture finanziarie su accantonamenti del fondo speciale per i quali non sussistono risorse sufficienti per garantirne la neutralità finanziaria. Segnala, poi, che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari delle proposte 2.18, 3.0.200 (testo 2), 5.1 (testo 2), 5.1 (testo 2)/1, 5.1 (testo 2)/3, 5.1 (testo 2)/5 e 5.0.1 (in quanto volta ad abolire i Collegi dei revisori dei conti operanti presso le istituzioni scolastiche). Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso contrario sulle proposte citate dal relatore, ad eccezione della proposta 2.18.

Il presidente AZZOLLINI propone di esprimere avviso favorevole sulle proposte 2.0.2 e 2.0.100 a condizione che venga soppressa la disposizione che prevede la trasformazione dei rapporti di lavoro dei docenti precari in contratti a tempo indeterminato, anche tenuto conto che le suddette proposte sono sprovviste di copertura finanziaria, nonché sulle proposte 2.32, 2.19 e 2.20 a condizione che, prevedendo disposizioni analoghe a quelle indicate nel comma 4 dell'articolo 2 del provvedimento in titolo, trovino applicazione le disposizioni che nel testo assicurano l'invarianza di oneri (il meccanismo di modulazione dell'iscrizione ai corsi di cui al comma 3, nonché il pagamento dei contributi e delle tasse di cui al comma 7 dell'articolo 2). Propone, altresì, di esprimere avviso contrario sulle restanti proposte segnalate dal relatore, ed in particolare su quelle volte ad istituire nuovi corsi speciali senza prevedere modulazioni temporali degli iscritti né il pagamento di tasse e contributi, nonché avviso favorevole sulla proposta 2.18, in quanto ritenuta non onerosa. Sulla proposta 3.0.201, rileva che il comma 2 appare suscettibile di determinare mag-

giori oneri mentre il comma 1 non sembra presentare profili critici di carattere finanziario, posto che anche l'ultimo periodo appare addirittura virtuoso. Propone, infine, di esprimere avviso contrario, senza l'indicazione dell'articolo della Costituzione, sulla proposta 5.0.1, in quanto volta ad abolire alcuni controlli e, quindi, in quanto tale, non direttamente suscettibile di comportare maggiori oneri.

Interviene il sottosegretario VEGAS per esprimere avviso conforme alle proposte del Presidente.

Dopo una richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore FERRARA (FI) sugli emendamenti 2.0.2 e 2.0.100, prende la parola il senatore CADDEO (DS-U) per rilevare che le suddette proposte riconoscono un diritto soggettivo all'assunzione di personale senza prevedere un'apposita copertura. Sulla proposta 3.0.201, fa presente, infine, che anche il comma 1 sembra comportare un allargamento degli organici dei docenti.

Il senatore MICHELINI (Aut) conviene con le considerazioni testé svolte dal senatore Caddeo sull'emendamento 3.0.201 in quanto rileva che esso comporta la regolarizzazione di posizioni in organico attraverso l'istituzione di graduatorie aggiuntive.

Preso atto dei chiarimenti emersi nel dibattito, il relatore FERRARA (FI) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione, esaminati gli emendamenti trasmessi, esprime, altresì, parere non ostativo sulle seguenti proposte a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che:

a) nelle proposte 2.0.2 e 2.0.100 vengano soppresse le parole da: «ai fini della stipula» fino alla fine del comma;

b) nelle proposte 2.32 e 2.20 vengano aggiunte, infine, le seguenti parole: «Al presente comma, si applicano i criteri di cui al comma 3 e le disposizioni di cui al comma 7.»

c) nella proposta 2.19 vengano aggiunte, infine, le seguenti parole: «tenuto anche conto dei criteri di cui al comma 3».

Esprime, infine, parere non ostativo sulle restanti proposte, ad eccezione degli emendamenti 2.111, 2.38, 2.0.101, 3.0.201 (limitatamente al comma 2), 3.0.1, 3.0.5, 5.1 (testo 2)/4, 5.4, 2.33, 2.34, 2.17, 2.36, 1.0.2, 2.109, 4.0.100, 5.0.100, 3.0.200 (testo 2), 5.1 (testo 2), 5.1 (testo 2)/1, 5.1 (testo 2)/3, 5.1 (testo 2)/5 sulle quali il parere è contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, nonché della proposta 5.0.1, sulla quale il parere è contrario».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 19 maggio 2004, ore 15,30*

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2004, n. 107, recante proroga del termine di validità delle certificazioni rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici (2956) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

#### *IN SEDE DELIBERANTE*

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- D'IPPOLITO VITALE. – Istituzione dell'Ordine «Al merito del giornalismo italiano» (982).
- e della petizione n. 743 ad esso attinente.

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
- BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).
- MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

*IN SEDE REFERENTE*

## I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Istituzione della provincia autonoma dell'arcipelago campano (91).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- BUCCIERO ed altri. – Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei conti (1709).
- BERGAMO ed altri. – Contributo statale all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, con destinazione all'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali (1283).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia autonoma l'Arcipelago delle isole minori (1359).
- EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).
- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna*).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una

partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).

- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).
- e delle petizioni nn. 485 e 557 ad essi attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di governo regionale (1941).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione (2025).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Modifica all'articolo 126 della Costituzione (2651).

## VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto-componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).
- GIULIANO ed altri. – Istituzione della pronvincia di Aversa (394).
- ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
- MAGRI – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
- IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).
- BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
- DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).
- e della petizione n. 123 ad essi attinente.

## VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

## VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
- FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).

- TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
- DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).
- BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei *referendum* popolari (1620).

IX. Esame del disegno di legge:

- BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.

## **AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 19 maggio 2004, ore 15,30*

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze in materia civile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait l'11 dicembre 2002 (2915) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Differimento dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413, di autorizzazione all'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare (2916) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOCO ed altri. – Politiche e strumenti della cooperazione allo sviluppo (38).
- PROVERA ed altri. – Nuove norme in materia di cooperazione allo sviluppo (1881).
- PIANETTA ed altri. – Riforma della cooperazione allo sviluppo (2393).
- SERVELLO ed altri. – Riforma della disciplina dell'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Italia (2471).

- MALABARBA e Tommaso SODANO. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (2728).

III. Esame dei disegni di legge:

- Franco DANIELI ed altri. – Nuova disciplina della cooperazione italiana allo sviluppo (2473).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Mauritania sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Nouakchott il 5 aprile 2003 (2882) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione, per l'esercizio finanziario 2004, delle somme iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, relative a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 358).
- Schema di decreto ministeriale concernente la tabella per l'erogazione del contributo annuale dello Stato per il triennio 2004-2006, in favore degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (n. 359).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale concernente l'individuazione delle organizzazioni e degli enti di rilievo internazionale destinatari dei contributi di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, recante: «Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale» (n. 371).
  - Intese raggiunte tra il Governo italiano ed i Governi dei Paesi membri dell'Unione europea atte a garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto dei cittadini italiani residenti nei Paesi dell'Unione nelle elezioni per il Parlamento europeo (n. 374).
-

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 19 maggio 2004, ore 15*

**IN SEDE REFERENTE**

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore (2572) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- NIEDDU ed altri. – Misure per la sospensione anticipata del servizio di leva e per l'incentivazione del reclutamento dei volontari nelle Forze armate (1574).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- COLLINO ed altri. – Riconoscimento della qualifica di militari belligeranti a quanti prestarono servizio militare dal 1943 al 1945 nell'esercito della Repubblica sociale italiana (RSI) (2244) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BEDIN. – Conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi di corsi d'istruzione militare finalizzati al conseguimento del grado di sottotenente interrotti l'8 settembre 1943 (1341).
- RONCONI. – Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 277, recante conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi di corsi d'istruzione militare finalizzati al conseguimento del grado di sottotenente interrotti l'8 settembre 1943 (2211).

**IN SEDE CONSULTIVA**

Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro» (n. 362).

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 19 maggio 2004, ore 9 e 14,30*

### *IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza (2952).

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente: «Atto di indirizzo recante definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2004» (n. 365).

## **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 19 maggio 2004, ore 15*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli aspetti finanziari, monetari e creditizi connessi all'allargamento dell'Unione Europea: audizione di Sanpaolo IMI S.p.A.

### *IN SEDE DELIBERANTE*

Discussione del disegno di legge:

- Deputato RAMPONI. – Estinzione degli assegni di pensione e degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare conferiti agli ex militari già dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana del-

l'Eritrea, mediante liquidazione di una somma *una tantum* (2945) (Approvato dalla Camera dei deputati).

---

## ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

Mercoledì 19 maggio 2004, ore 14,30

### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Relazione illustrativa della ripartizione, per l'esercizio finanziario 2004, del Fondo unico per gli investimenti – capitolo 7370 – «Fondo unico da ripartire – investimenti patrimonio culturale» dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali (n. 360).
  - Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca concernente: «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» (n. 361).
  - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali» (n. 364)
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Schema di decreto interministeriale concernente le dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2003-2004 (n. 372).
  - Proposta di trasformazione dell'Istituto papirologico «Girolamo Vitelli» in struttura scientifica dell'Università di Firenze (n. 373).

### PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

---

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 19 maggio 2004, ore 15*

**IN SEDE REFERENTE****I. Seguito dell'esame del disegno di legge:**

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2004, n. 107, recante proroga del termine di validità delle certificazioni rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici (2956) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose (2557).
- CASTELLI – Disciplina relativa al trasporto di merci su strada effettuato nelle ore notturne (22).

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni» (n. 369).

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 19 maggio 2004, ore 14,30*

**IN SEDE CONSULTIVA**

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza (2952).

*IN SEDE DELIBERANTE*

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disciplina dell'apicoltura (2919) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sedioli ed altri; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Catanoso e Fatuzzo*).
- BRUNALE ed altri. – Disciplina dell'apicoltura (523).
- DE PETRIS. – Norme per la tutela dell'apicoltura (2825).

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2601).
- SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2152).
- ROLLANDIN ed altri. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2171).
- MAGNALBÒ. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2197).
- MINARDO. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2342).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DE PETRIS ed altri. – Modificazioni alla disciplina delle denominazioni d'origine dei vini (1730) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell'acquacoltura biologica (2483) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MARINI. – Affissione simultanea del prezzo d'acquisto al produttore e del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta (31).

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Proposta di indagine conoscitiva sugli scenari delle politiche agricole nell'Europa allargata.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del sottosegretario di Stato per la salute Cursi, sulle questioni attinenti l'anagrafe bovina.

---

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 19 maggio 2004, ore 15,30*

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza (2952).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Disciplina dei servizi sostitutivi di mensa aziendale (2855).
  - CHIUSOLI ed altri. – Disciplina dell'attività delle società fornitrici di servizi sostitutivi di mensa aziendale (2925).
-

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 19 maggio 2004, ore 15,15*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro» (n. 362).

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni concernenti il trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato (2905) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Battaglia; Piscitello; Molinari; Massidda; Di Giandomenico ed altri; Bocchino e Angela Napoli; Mazzuca; Cento; Innocenti ed altri; Lo Presti; Alfonso Gianni ed altri; Luigi Pepe; Dario Galli*).
- MUZIO ed altri. – Adeguamento delle norme in materia pensionistica dei ferrovieri (231).
- CALVI e LONGHI. – Norme relative al trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato con contratto collettivo di durata triennale (345).
- DATO ed altri. – Riconoscimento al personale in quiescenza delle Ferrovie dello Stato della validità triennale dei contratti stipulati tra il 1981 e il 1995 (386).
- RONCONI e BERGAMO. – Interpretazione autentica delle norme relative al trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato con contratto collettivo di durata triennale (1° gennaio 1981 - 31 dicembre 1995) (471).
- BONATESTA e BONGIORNO. – Disposizioni in materia di trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato (508).
- MANZIONE. – Norme concernenti la vigenza triennale dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per il personale delle Ferrovie dello Stato (515).

- BASTIANONI. – Norme in materia di trattamento di quiescenza dei lavoratori delle ferrovie (765).
- SPECCHIA ed altri. – Norme relative al trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio dal 1981 al 1995 (952).
- TAROLLI. – Norme relative al trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato con contratto collettivo di durata triennale (1096).
- NOVI. – Disposizioni in materia di trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio dal 1981 al 1995 (1132).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- ZANOLETTI ed altri. – Norme in materia di restituzione delle somme indebitamente percepite dagli enti previdenziali e di semplificazione della disciplina delle prestazioni subordinate a determinati requisiti reddituali, nonché di sanatoria in materia di trattamenti previdenziali indebiti (2397).

---

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 19 maggio 2004, ore 9 e 15*

### *AFFARE ASSEGNATO*

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Sul risanamento del fiume Volturno.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale delle raffinerie e delle centrali elettriche: audizione del Presidente dell'ENEL S.p.A.

### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di contributi e di affidamento di servizi alle associazioni di protezione ambientale (2949) (*Approvato dalla Camera*)

*dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Foti e Ghiglia; Paroli ed altri).*

---

**COMMISSIONE STRAORDINARIA  
per la tutela e la promozione dei diritti umani**

*Mercoledì 19 maggio 2004, ore 14,15*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Audizione dell'Associazione Campagna Italiana contro le mine.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

*Mercoledì 19 maggio 2004, ore 14*

- Audizione del Direttore di RAISPORT, del Direttore del Dipartimento dello Sport, del Direttore acquisti del Dipartimento dello Sport e del Direttore designato acquisti sportivi della RAI.
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
di controllo sull'attività degli enti gestori  
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

*Mercoledì 19 maggio 2004, ore 14*

Esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:

- Relazione annuale sui bilanci consuntivi 2002 e preventivi 2003.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'infanzia**

*Mercoledì 19 maggio 2004, ore 14*

- Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta a Firenze l'11 maggio 2004, in materia di lavoro minorile.
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sull'affare Telekom-Serbia**

*Mercoledì 19 maggio 2004, ore 13,50 e 14*

ORE 13,50

- Comunicazioni del Presidente.

ORE 14

- Esame testimoniale del signor Gianfrancesco Vitali.
  - Comunicazioni del Presidente in merito alla rogatoria in Grecia e sullo stato delle rogatorie richieste.
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno**

*Mercoledì 19 maggio 2004, ore 15*

- Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, dottor Diego Marmo.
-

